Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 98 del 26 aprile 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 26 aprile 1985 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 37

MINISTERO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti comuni della regione Campania

SOMMARIO

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

PROVINCE DI AVELLINO E SALERNO

PROVINCE DI BENEVENTO E CASERTA

PROVINCIA DI NAPOLI

PROVINCE
DI AVELLINO E SALERNO

LEGGI E DECRETI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dei Monti Picentini, ricadente nei comuni di Bagnoli Irpino, Montella, Nusco, Serino, Volturara Irpina, Acerno e Giffoni Vallepiana.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che il territorio dei monti Picentini, ricadente nei comuni di Bagnoli Irpino, Montella, Nusco, Serino, Volturara Irpina (provincia di Avellino) e di Acerno e Giffoni Vallepiana (provincia di Salerno), riveste particolare interesse paesistico perché:

le aree in questione costituiscono una serie di incomparabili quadri ambientali, osservabili da numerosi punti di belvedere, formati da massicci calcarei, da pianori appenninici, da boschi e verdeggianti pascoli posti ai margini di faggeti di notevoli estensioni;

l'integrità ambientale delle vette, la ricca vegetazione che, tipica della montagna appenninica ricopre i monti Picentini, nonché la unitarietà inscindibile dell'area sotto l'aspetto ambientale, geologico, naturalistico danno vita ad un patrimonio di grande pregio paesaggistico degno di un'adeguata tutela.

Tale territorio è così delimitato:

ZONA 1.

Partendo dalla intersezione tra il confine comunale Volturara-Serino e la curva di livello 1000 in località Pioppeto, si percorre detta curva con direzione sud attraversando il piano Reola e la località Sambuco per portarsi alla cappella in località Cannella. Di qui in linea retta con la direzione sud, si tocca la quota 840 per seguire la curva 900 dalla intersezione con l'affluente del vallone Matrunolo.

Si percorre detta curva aggirando il monte Vernacolo; attraversando la località Cerritiello e il varco del Faggio per giungere al fiume Sabato attraverso il vallone.

Si costeggia il fiume per prendere la mulattiera che lo interseca e, attraverso il sentiero che tocca la quota 858, si raggiunge la curva 900.

Si segue la curva 900 superando il varco del Pistone per incontrare un affluente di Capo di Fiume. Dalla confluenza ci si porta, in linea retta e con direzione sud-est alla quota 812 dove si imbocca un sentiero che porta alla scarpata in località Piani di Giffoni. Costeggiando la scarpata si segue poi la quota 1100 superando il confine comunale Giffoni Valle Piana-Acerno per risalire sempre lungo la quota 1100 alla località La Savina. Si piega ad est costeggiando il Vallone e, lungo il limite del bosco, in prossimità della sorgente Pietra con l'Acqua, ci si porta sulla curva di livello 1000, si supera il confine provinciale Salerno-Avellino, e si raggiunge il fiume Calore, nei pressi della masseria Marinari, attraverso un affluente.

Si percorre, con direzione ovest, il Calore per seguire, con direzione sud, il vallone della Neve fino ad incontrare la curva 1000.

Si prosegue lungo la curva 1000 aggirando il monte Serralonga, attraversando le località Barizzulo, Troncone, Tufara per giungere alla località Camerelle.

Lungo il crinale si riprende curva 1000. Giunti in località Pizzillo, attraverso un affluente del Sorbitello si riprende curva 1000 per circa 400 m fino a raggiungere il vallone di Sorbitello attraverso un suo affluente. Si percorre il vallone con direzione nord-ovest per riprendere, in località Pedagine la curva 1000. Aggirata serra Cellola si costeggia la strada Montella-Serino per piegare, in località Chiavolella, a nord-ovest sulla carreggiabile per Macchione.

Si prende poi la curva 1000 si aggirano la serra Castagna, il monte Calcara d'Alessio, si supera li vallone Tortoricolo, si lambisce il monte Costa e attraversando la località Acqua Meroli si torna al punto di partenza.

Da questa area devono intendersi escluse le zone di seguito perimetrate:

Campolosperto - limite del bosco;

Piano d'Ischia - *Piano di Verteglie.*

Partendo dall'Acqua degli uccelli si segue con direzione ovest il limite di bosco, intersecando due volte il confine comunale Montella-Volturara.

Dalla intersezione tra il limite di bosco e la carreggiabile si tocca, con direzione sud, la quota 1128. Dalla quota 1128, con direzione est, ci si porta alla caserma della forestale e da questa al pozzo Acqua delle giumente per percorrere, con direzione nord-est il limite del bosco fino a raggiungere il sentiero in località Piano di Verteglia che riconduce al punto di partenza.

ZONA 2.

Partendo dal punto geodetico del monte Cervialto (quota 1809) si percorre, con direzione nord, il confine comunale Bagnoli Irpino-Calabritto, passando per piano Sazzano e fino ad incontrare, sul monte Calvello, il punto topografico a quota 1579.

Si prosegue lungo il confine Bagnoli-Lioni e quindi lungo il confine Nusco-Lioni fino ad incotrare la curva di livello 900 del monte Ramatico che si segue fino ad incontrare il Vallone.

Si percorre il Vallone verso sud per prendere in località Montagna di Mezzo, la curva di livello 1000 che si percorre fino al confine tra i comuni di Bagnoli Irpino e Nusco.

Si percorre detto confine per circa 150 m per poi seguire la curva di livello 1100 fino ad incontrare nei pressi della fontana di Chiamizza il corso d'acqua che si getta nella valle Calienda.

Si percorre per breve tratto la valle Calienda per prendere, attraversando un valloncello, con direzione sud-ovest, la quota 800 fino ad intersecare la mulattiera Ponticello-Vallepiana. Si lascia detta mulattiera

e si segue la quota 1000, attraversando il confine comunale Bagnoli-Montella e il confine provinciale Montella (Avellino)-Acerno (Salerno).

Si prosegue sempre sulla quota 1000 fino ad intersecare il vallone del Pezzillo che si percorre con direzione est, per poi costeggiare il limite di bosco e prendere il sentiero che conduce, con direzione nord-est, alla Fiumera di Tannera.

A quota 976 si piega ad est, e seguendo il corso di acqua, con direzione sud, si raggiunge, circa a quota 1129, un sentiero che conduce alla curva 1200. Si segue detta quota, quindi il limite di bosco per scavalcare il vallone del Tusciano e lungo un affluente raggiungere una curva 1100.

Si segue la curva 1100 per prendere, nei pressi della sorgente del Savuco la mulattiera che conduce alla sorgente Bardiglia. All'intersezione con la curva 1100 si lascia la mulattiera e si prosegue sulla curva 1100 che si percorre fino al vallone Puzonito attraverso detto vallone che si porta sulla curva di livello 1000 per aggirare la Toppa del Castello e giungere al confine tra i comuni di Campagna e Acerno.

Su detto limite comunale si raggiunge il limite provinciale Salerno-Avellino che seguito conduce, a circa quota 1249, al confine comunale tra Bagnoli Irpino e Calabritto. Lungo questo confine si ritorna al punto geodetico di partenza, sul monte Cervialto.

Da questa area deve ritenersi esclusa la zona di Piano Laceno così perimetrata: dal ponte Scaffa si costeggia con direzione nord la strada che aggira il lago Laceno fino alla quota 1086 dove, piegando ad est, si percorre la strada che toccando le quote 1056, 1053, 1052 conduce al piano l'Acernese per poi prendere, a quota 1164 il vallone che, con direzione ovest, conduce alla curva 1400. Ci si immette, quindi, nel vallone Raiamagra, sulla mulattiera che percorsa con direzione est porta alla curva 1200 che si percorre fino ad intersecare un vallone che, percorso, porta alla strada che aggira il lago Laceno. Costeggiando detta strada ci si riporta al punto di partenza;

Considerato che:

il territorio dei monti Picentini è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

per lo stesso territorio la competente commissione per la compilazione degli elenchi dei beni da sottoporre a vincolo (art. 2, legge n. 1497/39), istituita presso la comunità montana Terminio-Cervialto, ha deliberato il « notevole interesse pubblico » ma non è stato ancora adottato il relativo provvedimento di vincolo;

è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, dell'intero territorio sopra delimitato, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno e Avellino, con la nota n. 0799/SA del 24 gennaio 1985 ha riferito che:

il territorio dei monti Picentini costituisce un'immagine di rilevante valore paesaggistico e ambientale;

la mancanza di strumenti di pianificazione paesistica e la presenza di interventi di trasformazione del territorio di notevole impatto ambientale determinano un continuo e sempre più irreversibile degrado delle bellezze naturali e paesaggistiche;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dei monti Picentini che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio dei monti Picentini, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio dei monti Picentini, ricadente nei comuni di Bagnoli Irpino, Montella, Nusco, Serino, Volturara Irpina (provincia di Avellino) e di Acerno e Giffoni Vallepiana (provincia di Salerno), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi, sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

ZONA 1.

Partendo dalla intersezione tra il confine comunale Volturara-Serino e la curva del livello 1000 in località Pioppeto, si percorre detta curva con direzione sud attraversando il piano Reola e la località Sambuco per portarsi alla cappella in località C: nnella.

Di qui in linea retta e con direzione sud, si tocca la quota 840 per seguire la curva 900 dalla intersezione con l'affluente del vallone Matrunolo. Si percorre detta curva aggirando il monte Vernacolo; attraversando la località Cerritiello e il varco del Faggio per giungere al fiume Sabato attraverso il vallone. Si costeggia il fiume per prendere la mulattiera che lo interseca e attraverso il sentiero che tocca la quota 858, si raggiunge la curva 900.

Si segue la curva 900 superando il varco del Pistone per incontrare un affluente di Capo di Fiume. Dalla confluenza ci si porta in linea retta e con direzione sud-est alla quota 812 dove si imbocca un sentiero che porta alla scarpata in località Piani di Giffoni.

Costeggiando la scarpata si segue poi la quota 1100 superando il confine comunale Giffoni Valle Piana-Acerno per risalire, sempre lungo la quota 1100 alla località La Savina. Si piega ad est costeggiando il vallone e lungo il limite del bosco, in prossimità della sorgente Pietra con l'Acqua, ci si porta sulla curva

di livello 1000, si supera il confine provinciale Salerno-Avellino, e si raggiunge il fiume Calore, nei pressi della masseria Marinari, attraverso un affluente.

Si percorre, con direzione ovest, il Calore per seguire, con direzione sud, il vallone della Neve fino ad incontrare la curva 1000.

Si prosegue lungo la curva 1000 aggirando il monte Serralonga, attraversando le località Barizzulo, Troncone, Tufara per giungere alla località Camerelle.

Lungo il crinale si riprende curva 1000. Giunti in località Pizzillo, attraverso un affluente del Sorbitello si riprende curva 1000 per circa 400 metri fino a raggiungere il vallone di Sorbitello attraverso un suo affluente. Si percorre il vallone con direzione nord-ovest per riprendere, in località Pedagine, la curva 1000. Aggirata serra Cellola si costeggia la strada Montella-Serino per piegare, in località Chiavolella a nord-ovest sulla carreggiabile per Macchione.

Si prende poi la curva 1000 si aggirano la serra Castagna, il monte Calcara D'Alessio, si supera il vallone Tortoricolo, si lambisce il monte Costa e attraversando la località Acqua Meroli si torna al punto di partenza.

Da questa area devono intendersi escluse le zone di seguito perimetrate:

Campolosperto - limite del bosco;

Piano d'Ischia - Piano di Verteglie.

Partendo dall'Acqua degli uccelli si segue con direzione ovest il limite di bosco, intersecando due volte il confine comunale Montella-Volturara.

Dalla intersezione tra il limite di bosco e la carreggiabile si tocca, con direzione sud, la quota 1128. Dalla quota 1128, con direzione est, ci si porta alla caserma della forestale e da questa al pozzo Acqua delle Giumente per percorrere, con direzione nord-est, il limite del bosco fino a raggiungere il sentiero in località Piano di Verteglia che riconduce al punto di partenza.

ZONA 2.

Partendo dal punto geodetico del monte Cervialto (quota 1809) si percorre, con direzione nord, il confine comunale Bagnoli Irpino-Calabritto, passando per piano Sazzano e fino ad incontrare, sul monte Calvello, il punto topografico a quota 1579.

Si prosegue lungo il confine Bagnoli-Lioni e quindi lungo il confine Nusco-Lioni fino ad incontrare la curva di livello 900 del monte Ramatico che si segue fino ad incontrare il Vallone.

Si percorre il Vallone verso sud per prendere, in località Montagna di Mezzo la curva di livello 1000 che si percorre fino al confine tra i comuni di Bagnoli Irpino e Nusco.

Si percorre detto confine per circa 150 metri per poi seguire la curva di livello 1100 fino ad incontrare nei pressi della fontana di Chiamizza il corso d'acqua che si getta nella valle Calienda.

Si percorre, per un breve tratto, la valle Calienda per prendere, attraversando un valloncello, con direzione sud-ovest la quota 800 fino ad intersecare la mulattiera Ponticello-Vallepiana. Si lascia detta mulattiera e si segue la quota 1000, attraversando il confine comunale Bagnoli Irpino-Montella e il confine provinciale Montella (Avellino)-Acerno (Salerno).

Si prosegue sempre sulla quota 1000 fino ad intersecare il vallone del Pezzillo, che si percorre con direzione est, per poi costeggiare il limite di bosco e prendere il sentiero che conduce, con direzione nord-est, alla Fiumara di Tannera.

A quota 926 si piega ad est e, seguendo il corso d'acqua con direzione sud, si raggiunge, circa a quota 1129, un sentiero che conduce alla curva 1200. Si segue detta quota, quindi il limite di bosco per scavalcare il vallone del Tusciano e lungo un affluente raggiungere la curva 1100.

Si segue la curva 1100 per prendere, nei pressi della sorgente del Savuco, la mulattiera che conduce alla sorgente Bardiglia. All'intersezione con la curva 1100 si lascia la mulattiera e si prosegue sulla curva 1100 che si percorre fino al vallone Puzonito; attraverso detto vallone ci si porta sulla curva di livello 1000 per aggirare la Toppa del Castello e giungere al confine tra i comuni di Campagna e Acerno.

Su detto limite comunale si raggiunge il limite provinciale Salerno-Avellino che, seguito, conduce, a circa quota 1249, al confine comunale tra Bagnoli Irpino e Calabritto. Lungo questo confine si ritorna al punto geodetico di partenza, sul monte Cervialto.

Da questa area deve ritenersi esclusa la zona di Piano Laceno così perimetrata.

Dal ponte Scaffa si costeggia con direzione nord la strada che aggira il lago Laceno fino alla quota 1086 dove, piegando ad est, si percorre la strada che toccando le quote 1056, 1053, 1052 conduce al piano l'Acernese per poi prendere, a quota 1164 il vallone che, con direzione ovest conduce alla curva 1400. Ci si immette, quindi, nel vallone Raiamagra e sulla mulattiera che, percorsa con direzione est, porta alla curva 1200 che si percorre fino ad intersecare un vallone che percorso porta alla strada che aggira il lago Laceno. Costeggiando detta strada ci si riporta al punto di partenza.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modifichino l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che i comuni di Bagnoli Irpino, Montella, Nusco, Serino, Volturara Irpina, Acerno e Giffoni Vallepiana sono inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981), sono altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno e Avellino provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici di ciascuno dei comuni.

Roma, addì 28 marzo 1985

p. *Il Ministro:* GALASSO

(1821)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una parte del territorio del comune di Vietri sul Mare. Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, riguardanti i territori dei comuni di Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti e Vietri sul Mare.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che con il decreto ministeriale 22 novembre 1955 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1956) l'intero territorio del comune di Amalfi è riconosciuto di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa perché, oltre a formare, con le bianche case distribuite in pittoresco disordine nell'angusto sbocco della valle dei Mulini, con i villaggi sparsi sui fianchi dei monti che si affacciano sull'ampio golfo di Salerno, con le ville, i giardini, i campicelli con ulivi e agrumi, un quadro naturale di singolare bellezza e nel suo insieme un complesso avente valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si godono visuali panoramiche di singolare ed eccezionale bellezza;

Considerato che con il decreto ministeriale 22 settembre 1960 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 15 ottobre 1960) l'intero territorio del comune di Atrani è riconosciuto di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa perché forma dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, aventi anche valore estetico e tradizionale ed offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Considerato che con il decreto ministeriale 1° dicembre 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 15 dicembre 1961) l'intero territorio del comune di Cetara è riconosciuto di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa perché oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, costituisce, nel suo insieme, un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale godibili da vari punti di vista accessibili al pubblico;

Considerato che con il decreto ministeriale 29 settembre 1960 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 12 ottobre 1960) l'intero territorio del comune di Conca dei Marini è riconosciuto di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa perché oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, aventi valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Considerato che con il decreto ministeriale 15 settembre 1960 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 12 ottobre 1960) l'intero territorio del comune di Furore è riconosciuto di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa perché costituisce dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, aventi anche valore estetico e tradizionale, visibili da vari punti di vista accessibili al pubblico;

Considerato che con il decreto ministeriale 1° dicembre 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1962) l'intero territorio del comune di Maiori è riconosciuto di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa perché, oltre a formare con la sua posizione dominante, con le sue pittoresche borgate ricche di vegetazione arborea e floreale e con le sue case digradanti fino al mare, dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visione della pianura di Paestum e del grande arco del golfo di Salerno;

Considerato che con il decreto ministeriale 8 ottobre 1960 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 20 ottobre 1960) l'intero territorio del comune di Minori è riconosciuto di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa perché oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica aventi anche valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Considerato che con il decreto ministeriale 23 gennaio 1954 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 1954) l'intero territorio del comune di Positano è riconosciuto di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa perché, oltre a costituire con la sua spiaggia e le sue caratteristiche case variopinte che si affacciano digradanti sul mare, un quadro panoramico di singolare bellezza, offre con le sue strade dei punti di vista dai quali si abbraccia la visione di tutta una ridente e festosa conca ricca di agrumeti e di giardini;

Considerato che con il decreto ministeriale 10 giugno 1957 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 25 giugno 1957) l'intero territorio del comune di Praiano è riconosciuto di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa perché costituisce con il vario seguito di anfratti che, ai piedi dell'altipiano di Agerola, si alternano, con scenari meravigliosi di rocce e di deliziose rade marine, dalle multiformi colorazioni, dal capo di Conca fino al capo Sottile, in vista di Positano e di Capri, un quadro naturale di singolare bellezza panoramica;

Considerato che con il decreto ministeriale 16 febbraio 1957 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1957) la zona del territorio comunale di Ravello, più sotto specificata, è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa, perché con la sua posizione e configurazione geografica per la particolare flora, per le pitto-

resche stradette alpestri e per le rinomate ville, costituisce un incantevole e suggestivo quadro naturale ed offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere l'incomparabile panorama del mare e dei monti da Maiori a Capo d'Orso.

Tale zona, comprendente gli immobili segnati in catasto del comune di Ravello ai fogli di mappa VI, VII e VIII, confina ad ovest con il comune di Scala, a nord con il foglio V di mappa di Ravello, ad est con il comune di Minori ed il mare e a sud con il mare e col comune di Atrani;

Considerato che con il decreto ministeriale 16 giugno 1966 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 3 agosto 1966) la parte del comune di Ravello restante da quella vincolata con decreto ministeriale 16 febbraio 1957 è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa, perché costituisce un complesso di eccezionale valore estetico e tradizionale, in quanto alla rigogliosa vegetazione mediterranea si affianca l'inserimento di nuclei rustici di caratteristica architettura locale che hanno assunto valore di spontaneità e di qualificazione ambientale; inoltre essa rappresenta un quadro naturale panoramico di incomparabile e rinomata bellezza, godibile da ognuno degli innumerevoli punti di belvedere accessibili al pubblico e rappresentati specie dalla nuova strada panoramica Ravello-Chiunzi che si snoda lungo i crinali del colle San Pietro.

Tale zona è così delimitata:

confine con i comuni di Scala, Gragnano, Lettere, Tramonti e Minori e con la zona già precedentemente vincolata (decreto ministeriale 16 febbraio 1957);

Considerato che con il decreto ministeriale 21 gennaio 1957 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 7 febbraio 1957) l'intero territorio del comune di Scala è riconosciuto di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa perché, quale villaggio solitario e tranquillo di tipo alpestre della costiera amalfitana, costituisce nel suo insieme, un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, nonché una singolare bellezza panoramica e paesistica godibile da vari punti di vista accessibili al pubblico;

Considerato che con il decreto ministeriale 13 febbraio 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 29 febbraio 1968) l'intero territorio del comune di Tramonti è riconosciuto di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa perché comprende zone particolarmente ricche di suggestive visuali panoramiche, rappresentate dai centri abitati pittoreschi e caratteristiche costituenti le 13 frazioni che compongono il comune armonicamente fuse nell'ambiente naturale e nella tipica vegetazione mediterranea composta prevalentemente da pinete e castagni, nelle quali zone si svolgono, lungo propaggini collinari e valli, strade aventi innumerevoli punti di vista e belvedere da cui è possibile godere lo spettacolo dei quadri naturali e panoramici, aventi per sfondo anche le ridenti e suggestive visuali di Ravello fino in fondo alla valle ove trovasi Minori;

Considerato che con il decreto ministeriale 15 dicembre 1960 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 30 dicembre 1960) l'intero territorio comunale di Vietri sul Mare (Salerno), esclusi parte degli immobili del foglio n. 5 del catasto rustico, è riconosciuto di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa perché oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza per la sua posizione dominante, per le sue borgate pittoresche ricche di vegetazione arborea e floreale e per le case digradanti fino al mare, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visione della pianura di Paestum e del grande arco del golfo di Salerno;

Considerato che:

per il comune di Vietri sul Mare risulta non compresa nel vincolo paesaggistico adottato con decreto ministeriale 15 dicembre 1960, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 30 dicembre 1960), parte degli immobili del foglio n. 5 del catasto rustico;

tale esclusione era stata determinata dal timore di rallentare in qualche modo l'opera di ricostruzione a seguito dell'alluvione del 1954;

la suddetta zona, al pari delle altre già sottoposte a vincolo paesaggistico, presenta caratteri di non comune bellezza per la sua posizione, per la ricchezza di vegetazione arborea e floreale, per la vista sul golfo di Salerno che si gode da molti punti di belvedere;

in tale zona si caratterizza la secolare presenza dell'uomo che si manifesta con insediamenti rurali, terrazzamenti agricoli e agrumeti;

è necessario e urgente provvedere, pertanto, al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 anche per tale zona di notevole interesse pubblico;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno e Avellino, con nota n. 9914/SA del 26 novembre 1984, ha riferito che:

la costiera amalfitana presenta caratteri di omogeneità e di non comune bellezza, per i suoi costoni rocciosi scendenti a picco sul mare, per il susseguirsi di caratteristici borghi di pescatori, per i terrazzamenti agricoli che, ben lungi dall'alterare la naturale bellezza dei luoghi, esaltandone la peculiarità li rendono ancora oggi, fra i più suggestivi del territorio nazionale;

l'area in questione costituisce una serie di scenari di incomparabile bellezza, osservabili da numerosi punti di belvedere accessibili al pubblico;

è in atto sulla costiera amalfitana una massiccia, continua, indiscriminata aggressione al territorio, anche per il dilagare dell'abusivismo, fenomeno evidenziato dalla Sopraintendenza stessa con un'indagine svolta su un tratto campione di circa quattro chilometri compreso tra i comuni di Praiano e Positano;

non è stato ancora approvato dal consiglio regionale della Campania il provvedimento di pianificazione paesistica dei territori;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della costiera amalfitana che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dai sopracitati decreti di vincolo, mediante l'integrazione dei decreti medesimi quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio della costiera amalfitana, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5, legge n. 1497/39, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La parte del territorio del comune di Vietri sul Mare, non vincolata con il decreto ministeriale 15 dicembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 30 dicembre 1960, ha notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

La predetta area è così delimitata:

partendo dall'incrocio tra la via Dragonea-Benincasa con la via vicinale Raccio si prosegue lungo la via Raccio, limite del foglio 4, continuando lungo il limite del foglio 9, per costeggiare l'abitato di Benincasa fino a raggiungere, sul limite del foglio 9, la via Traversa.

Dalla via Traversa, con direzione Molina, si supera, costeggiandolo l'abitato di Molina e si prosegue, sempre sulla via Traversa, fino a raggiungere il limite del foglio 4. Si continua poi lungo detto limite per portarsi al punto di partenza.

In tale area sono vietate, fino al 31 dicembre 1985 modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 1.1.2./3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che il comune di Vietri sul Mare è incluso nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981), sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.

2) I sopraindicati decreti ministeriali 22 novembre 1955 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1956), 22 settembre 1960 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 15 ottobre 1960), 1° dicembre 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 15 dicembre 1961), 29 settembre 1960 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 12 ottobre 1960), 15 settembre 1960 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 12 ottobre 1960), 1° dicembre 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1962), 8 ottobre 1960 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 20 ottobre 1960), 23 gennaio 1954 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 1954), 10 giugno 1957 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 25 giugno 1957), 16 febbraio 1957 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 28 febbraio 1957), 16 giugno 1966 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 3 agosto 1966), 21 gennaio 1957 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 7 febbraio 1957), 13 febbraio 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 29 febbraio 1968), 15 dicembre 1960 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 30 dicembre 1960), sono integrati, dopo il primo capoverso della parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 1.1.2./3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che i comuni di Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare, sono inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981), sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici ».

3) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno e Avellino curerà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo di ciascuno dei comuni sopraindicati.

Altra copia della *Gazzetta Ufficiale*, con planimetria da allegare, sarà inviata a ciascuno dei comuni stessi per il deposito presso i competenti uffici, ove gli interessati hanno facoltà di prenderne visione.

Roma, addì 28 marzo 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(1822)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1985.

Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, riguardanti i territori dei comuni di Centola, Camerota e San Giovanni a Piro.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che con il decreto ministeriale 23 ottobre 1956 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 5 novembre 1956) la fascia costiera della zona di Capo Palinuro, sita nell'ambito del comune di Centola (provincia di Salerno) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché con il suo promontorio che si protende sul mare, con i suoi picchi orridi e pittoreschi, tutt'intorno perforato da varie grotte, con i suoi giacimenti preistorici, con il suo relitto botanico quaternario, la così detta Primula Palinuri, che ancora vegeta sui picchi, con il maestoso mammellone della Molpa a sud del Capo e gli avanzi di costruzioni di età romana e medioevale, mentre al di sotto si apre la rinomata Cala delle Ossa, con il ridente porticciolo a nord del Capo e con le nuove costruzioni che sorgono attorno al paesino soprastante, costituisce, nel suo insieme, un caratteristico complesso avente valore estetico e tradizionale.

Tale zona è così delimitata:

dalla foce del fiume Mingardo, risalendo fino alla strada che da Isca delle Donne a Polorcio nella zona così detta La Piana congiunge il Mingardo con il fiume Lambro fino al ponte della strada provinciale, quindi si volge ad occidente fino a raggiungere via Colla, si segue quest'ultima fino all'incroci› con via Gabella verso il mare e infine si raggiunge, verso settentrione, il comune di Pisciotta;

Considerato che con il decreto ministeriale 13 febbraio 1959 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 25 marzo 1959) la zona meridionale del territorio comunale di Camerota (provincia di Salerno) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché, oltre a costituire un quadro naturale di non comune bellezza, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visione di uno dei più suggestivi e incantevoli tratti costieri del Tirreno inferiore.

Tale zona è così delimitata:

tutti gli immobili compresi nei fogli di mappa 1/A, 8/A, 9/A, limitatamente alla zona a valle della strada da Palinuro (che parte dal fiume Mingardo); nel foglio di mappa 10/A; limitatamente agli immobili a valle della strada vicinale S. Antonio; tutti gli immobili compresi nei fogli di mappa 11/A, 12/A, 13/A, 14/A, 15/A, 16/A, 17/A, 18/A, 10/A, 24/A, 25/A, 27/A, 28/A, 29/A, 30/A, 31/A, 32/A, 33/A; nonché gli immobili del foglio 23/A a valle di una direttrice a 500 metri dal litorale;

Considerato che con il decreto ministeriale 14 luglio 1969 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 dell'11 agosto 1969) la zona costiera del comune di S. Giovanni a Piro (provincia di Salerno) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché la costa, dal comune di Camerota al comune di Scario, è a picco sul mare e sarà presto percorribile da una strada che ne permetterà la godibilità, mentre la restante fascia da Scario al confine con S. Marina presenta un continuo susseguirsi di quadri panoramici, tra calette e insenature, con scorci suggestivi verso l'entroterra, lungo le vallate del Mingardo e della Difesella, sormontate da un pittoresco scenario di colline ricoperte di ulivi.

Tale zona è così delimitata:

mar Tirreno, confine col comune di S. Marina fino alla valle di Natale, percorrendo valle di Natale fino all'incrocio con la curva di livello a quota 200, lungo la curva di quota 200 fino al confine col comune di Camerota, compreso il centro abitato di Scario confine comunale di Camerota;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno e Avellino, con nota n. 0802/SA del 24 gennaio 1985 ha riferito che:

la costiera cilentana sud presenta ancora tratti incontaminati e di incomparabile bellezza, scenari e panorami osservabili da numerosi punti di belvedere accessibili al pubblico in cui si alternano, tra il verde della macchia mediterranea, degli uliveti e delle pinete, vedute di alti costoni di roccia e insenature con piccole spiagge sabbiose;

è in atto sulla costiera cilentana sud una massiccia, continua e indiscriminata aggressione al territorio, anche per il dilagare dell'abusivismo;

la mancanza di strumenti di pianificazione paesistica e la presenza di interventi di trasformazione del territorio, di notevole impatto ambientale, rischiano di determinare un continuo e sempre più irreversibile degrado delle bellezze naturali e paesaggistiche;

Ritenuta l'opportunità

(limitatamente alle seguenti zone:

Centola (perimetrazione coincidente con quella relativa al decreto ministeriale 23 ottobre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 5 novembre 1956, di « dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera della zona di Capo Palinuro, sita nell'ambito del comune di Centola »).

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

dalla foce del fiume Mingardo, risalendo fino alla strada che da Isca delle Donne a Polorcio nella zona così detta « La Pianta » congiunge il Mingardo con il fiume Lambro fino al ponte della strada provinciale, quindi si volge ad occidente fino a raggiungere via Colla, si segue quest'ultima fino all'incrocio con via Gabella verso il mare e infine si raggiunge, verso settentrione, il confine di Pisciotta.

Camerota.

Dalla foce del fiume Mingardo si prosegue lungo il confine comunale con Centola sino ad incrociare la strada Palinuro-Camerota (indicata sulle carte I.G.M. come sentiero).

Si prosegue detta strada sino alla mulattiera in località Iazzo S. Iconio.

Si percorre la mulattiera fino ad imboccare, in località Vestielli il sentiero con direzione sud. Si prosegue fino alla quota 259 per portarsi, in linea retta con direzione ovest, all'intersezione tra la curva di livello 250 e un sentiero. Proseguendo su detto sentiero si incrocia la strada Camerota-Marina di Camerota che si percorre con direzione sud fino ad incontrare il vallone che porta al vallone dell'Isca.

Superato il vallone dell'Isca si imbocca il sentiero che conduce alla strada Marina di Camerota-Lentiscosa.

Si percorre detta strada fino a raggiungere la quota 251; da questa quota con direzione est si raggiunge la quota 210 e si prende il sentiero che conduce alla località Sette Pani.

La si percorre toccando le quote 262, 293, 258, 228, 271, 364 fino alla quota 365.

Si raggiunge, poi, in linea retta, il confine comunale con S. Giovanni a Piro per giungere al mare e lungo il *litorale al punto di partenza.*

S. Giovanni a Piro (perimetrazione coincidente con quella relativa al decreto ministeriale 14 luglio 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 dell'11 agosto 1969 di « dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera sita nel comune di S. Giovanni a Piro »).

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

mar Tirreno, confine col comune di Santa Marina fino alla valle di Natale, percorrendo valle di Natale fino all'incrocio con la curva di livello a quota 200, lungo la curva di quota 200 fino al confine col comune di Camerota, compreso il centro abitato di Scario confine comunale di Camerota),

di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della costiera cilentana sud che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dai sopracitati decreti di vincolo, mediante l'ntegrazione dei decreti medesimi quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio della costiera cilentana sud, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il decreto ministeriale 23 ottobre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 5 novembre 1956, è integrato, dopo il primo capoverso dalla parte del dispositivo, con la seguente prescrizione: « In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che il comune di Centola è incluso nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981), sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici ».

2) Il decreto ministeriale 13 febbraio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 25 marzo 1959, è integrato, dopo il primo capoverso della parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio limitatamente alla zona così delimitata:

dalla foce del fiume Mingardo si prosegue lungo il confine comunale con Centola sino ad incrociare la strada Palinuro-Camerota (indicata sulle carte I.G.M. come sentiero).

Si prosegue detta strada sino alla mulattiera in località Iazzo S. Iconio.

Si percorre la mulattiera fino ad imboccare, in località Vestielli, il sentiero con direzione sud. Si prosegue fino alla quota 259 per portarsi, in linea retta con direzione ovest, all'intersezione tra la curva di livello 250 e un sentiero.

Proseguendo su detto sentiero si incrocia la strada Camerota-Marina di Camerota che si percorre con direzione sud fino ad incontrare il vallone che porta al vallone dell'Isca. Superato il vallone dell'Isca, si imbocca il sentiero che conduce alla strada Marina di Camerota-Lentiscosa. Si percorre detta strada fino a raggiungere la quota 251; da questa quota con direzione est si raggiunge la quota 210 e si prende il sentiero che conduce alla località Sette Pani.

La si percorre toccando le quote 262, 293, 258, 228, 271, 364 fino alla quota 365. Si raggiunge poi, in linea retta, il confine comunale con S. Giovanni a Piro per giungere al mare e, lungo il litorale, al punto di partenza),

sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 1.1.2./3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che il comune di Camerota è incluso nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 1981 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981), sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici ».

3) Il decreto ministeriale 14 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 dell'11 agosto 1969, è integrato, dopo il primo capoverso, nella parte che riguarda il dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori

di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che il comune di S. Giovanni a Piro è incluso nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981), sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici ».

4) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno e di Avellino provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo di ciascuno dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni stessi ove gli interessati hanno facoltà di prenderne visione.

Roma, addì 28 marzo 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(1823)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del massiccio del Cervati, ricadente nei comuni di S. Giacomo, Piaggine, Rofrano, Sanza, Sassano e Valle dell'Angelo.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984;

Considerato che il territorio del massiccio del monte Cervati, ricadente nei comuni di Monte S. Giacomo, Piaggine, Rofrano, Sanza, Sassano, Valle dell'Angelo (tutti in provincia di Salerno), riveste particolare interesse paesistico perché, oltre a vantare il monte più alto della Campania, si presenta fortemente caratterizzato da una vegetazione anche rara che, insieme ai numerosi fenomeni carsici, alle gole, alle rupi, ai verdeggianti pianori, determina un continuo susseguirsi di scenari di eccezionale bellezza, maggiormente esaltata da una ancora ricca avifauna, e osservabili da numerosi punti di belvedere accessibili al pubblico.

Tale territorio è così delimitato:

dal confine amministrativo fra Monte S. Giacomo e Teggiano presso la quota 1107 per un sentiero si raggiunge la Croce della Difesa. Seguendo la traccia di sentiero si passa per Varco delle Grotte a quota 827, quindi sempre sul sentiero a quota 820 si raggiunge e segue per un tratto la strada locale proveniente da Monte S. Giacomo, quindi in linea retta si raggiunge e discende un fossato. Attraverso il torrente Zia Francesca si risale per l'altro fossato fino a quota 1128. In linea retta si raggiunge il confine comunale, in prossimità della Bocca la Tronata; si segue per un tratto il fosso dell'Acqua che Suona e a quota 791 lo si lascia per seguire un fosso laterale, quindi una traccia di sentiero che porta ai confini amministrativi.

Dal confine tra Sassano e Sanza, si segue il sentiero che tocca quota 1096, 1108, 1176. Traversato un fosso e toccata La Pescina di Polvecchia in linea retta si raggiunge la quota 1199. Si discende un fosso e quindi il vallone Secco fino a raggiungere, presso un ponte, la strada Sanza-Rofrano.

Si segue detta strada fino ad incontrare il confine amministrativo presso la quota 865. Si segue poi il limite di comune passando per le località Croce della Mezzana, Monte Rotondo, Grava di Vesalo.

Presso la quota 716 si lascia il confine per seguire il Fugolo dei Mulitani, si lascia il fosso principale per salire a quota 1088, per traccia di sentiero si raggiunge quota 1040 e su sentiero ancora il confine di comune, da cui in linea retta a quota 989, da cui si segue una traccia di sentiero. Si raggiunge la località Acqua Cavalli presso quota 805, in linea retta si raggiungono le quote 930, 883, 831, e si raggiunge il fiume Calore presso la confluenza del torrente Malgosa. Si segue, per poco, detto torrente, in linea retta si raggiunge la sommità di T.pa del Piesco (quota 895). Da qui, in linea retta, si raggiunge il confine comunale, in corrispondenza del ponte S. Silvestro. Da questo punto si seguono i confini amministrativi fino a tornare presso la quota 1107, al punto di partenza;

Considerato che:

il massiccio del monte Cervati è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

per lo stesso territorio la competente commissione provinciale per la compilazione degli elenchi dei beni da sottoporre a vincolo (art. 2, legge n. 1497/39) ha deliberato il « notevole interesse pubblico » in data 12 ottobre 1982, mentre non è stato ancora adottato il relativo provvedimento di vincolo;

è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, dell'intero territorio sopra delimitato, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno e Avellino, con nota n. 0800/SA del 24 gennaio 1985 ha riferito che:

il massiccio del Cervati costituisce un'immagine di rilevante valore paesaggistico e ambientale;

la mancanza di strumenti di pianificazione paesistica e la presenza numerosa di interventi di trasformazione del territorio di notevole impatto ambientale rischiano di determinare un continuo e sempre più irreversibile degrado delle bellezze naturali e paesaggistiche;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dello aspetto esteriore del territorio del massiccio del Cervati che comporterebbero, nella attuale situazione descritta

dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio del massiccio del Cervati, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio del massiccio del Cervati, ricadente nei comuni di Monte S. Giacomo, Piaggine, Rofrano, Sanza, Sassano, Valle dell'Angelo (tutti in provincia di Salerno), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

dal confine amministrativo fra Monte S. Giacomo e Teggiano presso la quota 1107 per un sentiero si raggiunge la Croce della Difesa. Seguendo la traccia di sentiero si passa per Varco delle Grotte a quota 827, quindi sempre sul sentiero a quota 820 si raggiunge e segue per un tratto la strada locale proveniente da Monte S. Giacomo, quindi in linea retta si raggiunge e discende un fossato. Attraverso il torrente Zia Francesca si risale per l'altro fosso fino a quota 1128. In linea retta si raggiunge il confine comunale, in prossimità della Bocca la Tronata; si segue per un tratto il fosso dell'Acqua che suona e la quota 791 lo si lascia per seguire un fosso laterale, quindi una traccia di sentiero che porta ai confini amministrativi. Dal confine tra Sassano e Sanza si segue il sentiero che tocca quota 1096, 1108, 1176. Traversato un fosso e toccata La Pescina di Polvecchia in linea retta si raggiunge la quota 1199. Si discende un fosso e quindi il vallone Secco fino a raggiungere, presso un ponte, la strada Sanza-Rofrano.

Si segue detta strada fino ad incontrare il confine amministrativo presso la quota 865. Si segue poi il limite di comune passando per le località Croce della Mezzana, M. Rotondo, Grava di Vesalo. Presso la quota 716 si lascia il confine per seguire il Fugolo dei Mulitani, si lascia il fosso principale per salire a quota 1088, per traccia di sentiero si raggiunge quota 1040 e su sentiero ancora il confine di comune, da cui in linea retta a quota 989, da cui si segue una traccia di sentiero. Si raggiunge la località Acqua Cavalli presso quota 805, in linea retta si raggiungono le quote 930, 883, 831, e si raggiunge il fiume Calore presso la confluenza del torrente Malgosa. Si segue, per poco, detto torrente, in linea retta si raggiunge la sommità di T.pa del Piesco (quota 985). Da qui, in linea retta, si raggiunge il confine comunale, in corrispondenza del ponte S. Silvestro. Da questo punto si seguono i confini amministrativi fino a tornare presso la quota 1107, al punto di partenza.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che i comuni di Monte S. Giacomo, Piaggine, Rofrano, Sanza, Sassano, Valle dell'Angelo sono inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981), sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno e Avellino provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dello art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici di ciascuno dei comuni.

Roma, addì 28 marzo 1985

p. *Il Ministro*: Galasso

(1824)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1985.

Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, riguardante la fascia costiera e la zona collinare del comune di Ascea.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984;

Considerato che con il decreto ministeriale 10 ottobre 1967 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 23 ottobre 1967) la fascia costiera e la zona collinare del comune di Ascea (Salerno) sono riconosciute di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposte a tutte le disposizioni della legge stessa perché, ricca di vegetazione, costituisce un quadro naturale di particolare bellezza, godibile da numerosi punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico, rappresentati dalle strade che attraversano la località, dalle quali è possibile vedere, in particolare modo, il golfo con la marina di Ascea, la costa con le

propaggini collinari più prossime di Casalvelino, la foce dell'Alento, lo sperone collinare su cui campeggia la torre di Velia, la piana di Ascea; inoltre, tale zona, punteggiata di nuclei abitati aventi singolare valore paesaggistico, integrata e qualificata da monumenti archeologici ed architettonici, forma un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale.

Tale zona è così delimitata:

mare Tirreno, comuni di Casalvelino, Castelnuovo Cilento, Ceraso. Dal vallone Varritielli segue la Fiumarella fino al tratturo che proviene da Trappa delle Case. Segue a sud lo stesso tratturo che, toccando tangenzialmente al km 64 la strada marina di Ascesa-Ascea, raggiunge la chiesa di S. Antonio a quota 239. Seguendo la strada, perviene ad Ascea, attraversa il paese e segue la strada per Pisciotta fino al confine comunale;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno e Avellino, con nota n. 0803/SA del 24 gennaio 1985 ha riferito che:

l'area della Torre del Telegrafo, punta estrema del comune di Ascea, si presenta, per il suo panorama, le sue scogliere, i ruderi dell'antica torre, come un luogo di suggestiva bellezza;

la mancanza di strumenti di pianificazione paesistica e la presenza di numerosi interventi di trasformazione del territorio, di notevole impatto ambientale, rischiano di determinare un continuo e sempre più irreversibile degrado delle bellezze naturali e paesaggistiche;

è in atto sulla fascia costiera della provincia di Salerno una massiccia, indiscriminata e continua aggressione al territorio, anche per il dilagare dell'abusivismo;

Ritenuta l'opportunità
(limitatamente alla seguente zona:

Area della Torre del Telegrafo, comune di Ascea.

Partendo dal mare Tirreno si percorre il confine comunale tra Ascea e Pisciotta fino a raggiungere la strada che collega Ascea e Pisciotta.

Costeggiando detta strada, per Ascea, si supera il km 68 per imboccare, circa al km 67,600, il sentiero per località Porticello.

Si segue detto sentiero fino a superare la ferrovia e giungere, quindi al mare. Lungo il litorale si torna al punto di partenza),
di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore dell'area della Torre del Telegrafo che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dal sopracitato decreto di vincolo, mediante la integrazione del decreto medesimo quanto a definizione dei suoi effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti della dichiarazione di bellezza naturale interessante l'area della Torre del Telegrafo, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, la emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione del vincolo siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il decreto ministeriale 10 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 23 ottobre 1967, è integrato, dopo il primo capoverso della parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio
(limitatamente alla seguente zona:

Area della Torre del Telegrafo.

Partendo dal mare Tirreno si percorre il confine comunale tra Ascea e Pisciotta fino a raggiungere la strada che collega Ascea e Pisciotta.

Costeggiando detta strada, per Ascea, si supera il km 68 per imboccare, circa al km 67,600, il sentiero per località Porticello.

Si segue detto sentiero fino a superare la ferrovia e giungere, quindi, al mare, lungo il litorale si torna al punto di partenza),
sono vietate, fino al 31 dicembre 1985 modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che il comune di Ascea è incluso nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 1981 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981), sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici ».

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno e Avellino provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune stesso ove gli interessati hanno facoltà di prenderne visione.

Roma, addì 28 marzo 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(1825)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1985.

Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, riguardanti i territori dei comuni di Agropoli, Castellabate, Montecorice, S. Mauro Cilento e Pollica.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che con il decreto ministeriale 12 agosto 1967 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 15 settembre 1967) parte del territorio del comune di Agropoli (Salerno) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché, prospiciente il mare e particolarmente ricca di formazioni collinari, di formazioni geologiche naturali, quali lo scoglio di Trentova, di alti costoni, costituisce un quadro naturale di suggestiva bellezza, godibile da numerosi punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico, costituiti dalle strade che si svolgono nella località, e inoltre forma un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale per la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano.

Tale zona è così delimitata:

mare Tirreno, confine comunale, strada ferrata fino alla stazione ferroviaria di Ogliastro, in linea retta, per la via più breve, alla quota di livello 200, tratturo che conduce alla strada ferrata, e alla strada provinciale per S. Cosma fino alla comunale che raccorda la strada statale 267, escludendo il rione S. Felice; bivio strada statale 267 con la strada comunale che porta al ponte sul Testene, in linea d'aria da questo bivio alla stradetta comunale che dalla strada provinciale per Santa Maria conduce alle Case due Torri e lungo il crinale collinare si perviene al confine comunale con Castellabate;

Considerato che con il decreto ministeriale 4 luglio 1966 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 2 settembre 1967) l'intero territorio del comune di Castellabate (Salerno) è riconosciuto di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa perché costituisce un complesso di importante valore estetico tradizionale, in quanto alla diffusa e rigogliosa flora mediterranea, si unisce l'inserimento di un nucleo abitato tipico che ha assunto valore di spontaneità e di qualificazione ambientale; inoltre esso rappresenta un quadro naturale panoramico di incomparabile e rinomata bellezza godibile da ognuno degli innumerevoli punti di belvedere accessibili al pubblico e rappresentati sia dalla zona della marina che dai tratti delle strade che si svolgono nel territorio comunale stesso; la natura collinare del terreno, in declivio verso il mare, e la possibilità di godere del panorama nel suo insieme non rendono possibile la esclusione dal vincolo di parte del territorio;

Considerato che con il decreto ministeriale 20 marzo 1969 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 23 aprile 1969) la zona litoranea del comune di Montecorice (Salerno) è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché la zona ricca di suggestive visioni panoramiche, con centri abitati caratteristici e armonicamente fusi nell'ambiente, costituisce un quadro naturale d'incomparabile bellezza, godibile dagli innumerevoli belvederi, accessibili al pubblico offerti dalle strade che si svolgono in quelle località, lungo propaggini collinari, pittorescamente rivestite di spontanea vegetazione di pini e aperte alla vista dei due ridenti seni marittimi di Ogliastro e di Agnone, a sud-est di Punta Licosa e inoltre forma con i suoi abitati un complesso di cose immobili avente valore estetico-tradizionale.

Tale zona è così delimitata:

mare Tirreno, confine comunale di Castellabate, strada statale 267, tratturo che da Case del Conte conduce alle quote 72, 120, 247, 242, 151, compreso il centro abitato di Montecorice dalla quota 133 per il tratturo alle case Ariola alla quota 156, per lo stesso alla quota 39 per il rio Roviscelli al ponte sulla strada statale 267; da questa dal km 30 + 600 lungo il tratturo che dalle Case Milée si perviene all'abitato di Ortodonico ed al confine comunale di Serramezzana e S. Mauro Cilento. Nella suddetta zona sono compresi anche i centri abitati di Resaine, S. Nicola dei Lembo, S. Nicola a Mare e Agnone;

Considerato che con il decreto ministeriale 14 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 6 luglio 1968) la fascia costiera del comune di S. Mauro Cilento è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché oltre a costituire un insieme di quadri naturali di eccezionale bellezza, offre un susseguirsi di suggestive visioni panoramiche dai numerosi belvederi pubblici che si succedono lungo la strada statale n. 267 che attraversa la zona stessa in tutta la sua lunghezza.

Tale zona è così delimitata:

mare Tirreno, confine comunale di Montecorice, curva di livello a quota 200, tratturo che conduce al torrentello del vallone Ruciolo, torrente Ruciolo, tratturo che segna la quota 200 fino a quota 213 e quindi al tratturo che conduce al monte Tuzzale fino a quota 341, e per il tratturo che costeggia Le Coste alla quota 247 con il confine comunale di Pollica;

Considerato che con il decreto ministeriale 9 aprile 1969 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 5 maggio 1969) alcune zone site nel comune di Pollica (Salerno) sono riconosciute di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposte a tutte le disposizioni della legge stessa per le seguenti motivazioni:

1ª ZONA.

La costa dal confine con S. Mauro Cilento fino a Pioppi è un continuo susseguirsi di quadri naturali panoramici di incomparabile bellezza godibili da molteplici punti di vista o belvedere accessibili al pubblico,

rappresentati dalle strade che si svolgono nella località; tali quadri sono visibili sia verso mare, dalla strada statale n. 267, che verso monte.

2ª ZONA.

I centri abitati di Pollica, Cannicchio, Galdo e Celso, con le loro più prossime propaggini collinari, sono caratterizzati dalla presenza di complessi architettonici di valore ambientale, estetico e tradizionale spontaneamente e armonicamente fusi nell'ambiente e nella ubertosa vegetazione tipica del Cilento.

3ª ZONA.

La strada di accesso da Pioppi a Pollica presenta innumerevoli scorci panoramici sulla costa cilentana, fino alla antica Velia e a capo Palinuro. Dalla stessa strada, circondata da tipica vegetazione mediterranea, sono visibili gli abitati di Pollica e Celso, di notevole interesse ambientale.

Tali zone sono così delimitate:

1ª ZONA.

Propaggini collinari più prossime alla strada statale n. 267 e comprese nei seguenti perimetri: mare Tirreno, confine comunale di S. Mauro Cilento, mulattiera che dal monte Tuzzale conduce alla strada comunale Acciaroli-Pollica, dalla intersezione stradale, segue la quota 150, fino a Casa Capalia lungo la mulattiera per il Tempone e verso sud fino a ricollegarsi alla quota 150, e per la stessa si perviene alla mulattiera che raccorda la comunale Pollica-Pioppi con la strada statale n. 267; inoltre, attraverso la mulattiera adiacente al torrente Mortelle fino alla centrale idroelettrica, e poi al confine comunale attraverso il sentiero che costeggia la collina Perazzi.

2ª ZONA.

Centri abitati di Pollica, Cannicchio, Galdo e Celso e loro più prossime propaggini collinari, secondo i seguenti confini: torrentello a nord dell'abitato di Galdo che, partendo dalla strada comunale Galdo-S. Mauro Cilento, giunge alla quota 425; indi, lungo la stessa strada si perviene al torrentello, che si versa nel vallone Iandoli, fino alla quota 250, poi lungo la medesima strada al torrente che conduce a quota 300, si giunge alla comunale Pollica-Pioppi, quindi lungo la mulattiera si perviene all'abitato di Celso e per la comunale alla frazione Galdo. Dalla superficie iscritta nel suindicato perimetro viene esclusa la zona a monte della quota 450.

3ª ZONA.

Fascia di 50 metri a destra e sinistra della strada di accesso al paese (strada Pioppi-Pollica);

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno e Avellino, con nota n. 0801/SA del 24 gennaio 1985 ha riferito che:

è in atto sulla costiera cilentana nord una massiccia, continua e indiscriminata aggressione al territorio, anche per il dilagare dell'abusivismo;

la mancanza di strumenti di pianificazione paesistica e la presenza di interventi di trasformazione del territorio rischiano di determinare un continuo e sempre più irreversibile degrado delle bellezze naturali e paesaggistiche;

le aree in questione costituiscono una serie di scenari di incomparabile bellezza, osservabili da numerosi punti di belvedere accessibili al pubblico, in cui si alternano spiagge sabbiose, costoni a picco e ampie zone ricoperte da macchia mediterranea, pinete e uliveti;

Ritenuta l'opportunità:
(limitatamente alle seguenti zone:

Area di Punta Tresino, comune di Agropoli.

Dal mar Tirreno in prossimità del convento di San Francesco, a quota 41 si imbocca il sentiero in località La Selva fino a raggiungere la carrareccia per Casa Torretta, oggi asfaltata.

Superata Casa Torretta si prosegue sul sentiero fino a raggiungere il crinale (già limite di vincolo *ex lege* 1497/39) e lungo questo si perviene al confine comunale con Castellabate. Percorrendo detto confine si raggiunge il mare Tirreno per tornare, lungo il litorale al punto di partenza.

Area di Punta Tresino, comune di Castellabate.

Dal mare Tirreno si percorre il confine comunale tra Agropoli e Castellabate fino a raggiungere la mulattiera per Piano della Corte, che si percorre fino ad incontrare la curva di livello 175.

Si percorre detta curva per circa m 200 fino ad incontrare il sentiero con direzione ovest, lo si percorre attraversando le quote 200, 225, 235 fino ad imboccare la carreggiabile per S. Giovanni.

Percorrendo detta strada si raggiunge la località Caprarizzo; proseguendo in linea retta verso sud-ovest si toccano le quote 225, 200, 100, 156, si attraversa il Cuozzo Piano Cupo per giungere al mare Tirreno, lungo il litorale si torna al punto di partenza.

Area Punta Licosa, comune di Castellabate.

Dal porto di S. Marco, quota 7, si percorre la strada più a sud dell'abitato, dirigendosi verso S. Maria di Castellabate.

Giunti all'incrocio con la s.s. 267, in prossimità della Torretta si prende la strada che conduce in località S. Croce e la si percorre per circa 950 m, fino ad incrociare la mulattiera in località Franco.

Giunti a quota 23 riprende, a sud-ovest, il sentiero e lo si percorre fino al vallone di Franco.

Si percorre detto vallone fino al confine comunale con Montecorice. Proseguendo lungo il confine si attraversa la s.s. 267, si giunge al mare e, quindi, lungo il litorale al punto di partenza.

Montecorice (perimetrazione coincidente con quella relativa al decreto ministeriale 20 marzo 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 23 aprile 1969 di « dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona litoranea sita nel territorio del comune di Montecorice »).

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

mare Tirreno, confine comunale di Castellabate, strada statale 267, tratturo che da Case del Conte conduce alle quote 72, 120, 247, 242, 151 compreso il centro abitato di Montecorice dalla quota 133 per il tratturo alle Case Ariola alla quota 156, per lo stesso alla quota 39 per il rio Roviscelli al ponte sulla strada statale 267; da questa dal km 30 + 600 lungo il tratturo che dalle Case Milée si perviene all'abitato di Or-

todonico ed al confine comunale di Serramezzana e S. Mauro Cilento. Nella suddetta zona sono compresi anche abitati di Resaine, S. Nicola dei Lembo, S. Nicola a Mare e Agnone.

S. Mauro Cilento (perimetrazione coincidente con quella relativa al decreto ministeriale 14 giugno 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 6 luglio 1968 di « dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera sita nel comune di S. Mauro Cilento »).

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

« mare Tirreno, confine comunale di Montecorice, curva di livello a quota 200, tratturo che conduce al Torrentello del vallone Ruciolo, torrente Ruciolo, tratturo che segna la quota 200 fino a quota 213 e quindi al tratturo che conduce al monte Tuzzale fino a quota 341, e per il tratturo che costeggia Le Coste alla quota 247 con il confine comunale di Pollica ».

Pollica (perimetrazione coincidente con quella relativa alla prima zona del decreto ministeriale 9 aprile 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 5 maggio 1969 di « dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Pollica »):

mare Tirreno confine comunale di S. Mauro Cilento, mulattiera che dal monte Tuzzale conduce alla strada comunale Acciaroli-Pollica, dalla intersezione stradale, segue la quota 150, fino a Casa Capalia lungo la mulattiera per il Tempone e verso sud fino a ricollegarsi alla quota 150, e per la stessa si perviene alla mulattiera che raccorda la comunale Pollica-Pioppi con la strada statale n. 267; inoltre, attraverso la mulattiera adiacente al torrente Mortelle fino alla centrale idroelettrica, e poi al confine comunale attraverso il sentiero che costeggia la collina Perazzi),

di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della costiera cilentana nord che comprenderebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dai sopracitati decreti di vincolo, mediante la integrazione dei decreti medesimi quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio della costiera Cilentana nord, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina d'uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il decreto ministeriale 12 agosto 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 15 settembre 1967, è integrato, dopo il primo capoverso della parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio

(limitatamente alla seguente zona:

Area di Punta Tresino, comune di Agropoli.

Dal mar Tirreno in prossimità del convento di San Francesco, a quota 41 si imbocca il sentiero in località La Selva fino a raggiungere la carrareccia per Casa Torretta, oggi asfaltata.

Superata Casa Torretta si prosegue sul sentiero fino a raggiungere il crinale (già limite del vincolo *ex lege* n. 1497/1939) e lungo questo si perviene al confine comunale con Castellabate. Percorrendo detto confine si raggiunge il mare Tirreno per tornare, lungo il litorale al punto di partenza),

sono vietate fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelle che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763//6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982;

Considerando che il comune di Agropoli è incluso nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1981 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981), sono, altresì fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici ».

2) Il decreto ministeriale 4 luglio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 2 settembre 1967, è integrato, dopo il primo capoverso della parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio:

(limitatamente alle seguenti zone:

Area di Punta Tresino, comune di Castellabate.

Dal mare Tirreno si percorre il confine comunale tra Agropoli e Castellabate fino a raggiungere la mulattiera per Piano della Corte, che si percorre fino ad incontrare la curva di livello 175.

Si percorre detta curva per circa m 200 fino ad incontrare il sentiero con direzione ovest, lo si percorre attraversando le quote 200, 225, 235 fino ad imboccare la carreggiabile per S. Giovanni.

Percorrendo detta strada si raggiunge la località Caprarizzo; proseguendo in linea retta verso sud-ovest si toccano le quote 225, 200, 100, 156, si attraversa il Cuozzo Piano Cupo per giungere al mare Tirreno, lungo il litorale si torna al punto di partenza.

Area Punta Licosa, comune di Castellabate.

Dal porto di S. Marco, quota 7, si percorre la strada più a sud dell'abitato, dirigendosi verso S. Maria di Castellabate.

Giunti all'incrocio con la s.s. 267, in prossimità della Torretta si prende la strada che conduce in località S. Croce e la si percorre per circa 950 m, fino ad incrociare la mulattiera in località Franco.

Giunti a quota 23 riprende, a sud-ovest, il sentiero e lo si percorre fino al vallone di Franco.

Si percorre detto vallone fino al confine comunale con Montecorice.

Proseguendo lungo il confine si attraversa la s.s. 267, si giunge al mare e, quindi, lungo il litorale al punto di partenza),

sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelle che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che il comune di Castellabate è incluso nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981), sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici ».

3) Il decreto ministeriale 20 marzo 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 23 aprile 1969, è integrato, dopo il primo capoverso della parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che il comune di Montecorice è incluso nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981), sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzioni adottati in base alle vigenti leggi per i comuni colpiti da eventi sismici ».

4) Il decreto ministeriale 14 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 6 luglio 1968, è integrato, dopo il primo capoverso della parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che il comune di S. Mauro Cilento è incluso nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981), sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici ».

5) Il decreto ministeriale 9 aprile 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 5 maggio 1969, è integrato, dopo il primo capoverso della parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio

(limitatamente alla seguente zona:

Pollica (perimetrazione coincidente con quella relativa alla prima zona del decreto ministeriale 9 aprile 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 5 maggio 1969 di dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Pollica):

mare Tirreno confine comunale di S. Mauro Cilento, mulattiera che dal Monte Tuzzale conduce alla strada comunale Acciaroli-Pollica, dalla intersezione stradale, segue la quota 150, fino a Casa Capalia lungo la mulattiera per i Tempone e verso sud fino a ricollegarsi alla quota 150, e per la stessa si perviene alla mulattiera che raccorda la comunale Pollica-Pioppi con la strada statale n. 267; inoltre, attraverso la mulattiera adiacente al torrente Mortelle fino alla centrale idroelettrica, e poi al confine comunale attraverso il sentiero che costeggia la collina Perazzi),

sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che il comune di Pollica è incluso nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (in *Gazzetta Ufficiale* 29 maggio 1981), sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici ».

6) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno e Avellino provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'albo di ciascuno dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni stessi ove gli interessati hanno facoltà di prenderne visione.

Roma, addì 28 marzo 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(1826)

PROVINCE
DI BENEVENTO E CASERTA

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico degli interi territori dei comuni di Paupisi, Campoli del Monte Taburno, Tocco Caudio, Solopaca, Vitulano, Cautano, Frasso Telesino, Dugenta, Melizzano, S. Agata dei Goti, Montesarchio, Bonea, Bucciano, Moiano, Torrecuso e Foglianise.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984;

Considerato che gli interi territori comunali di Paupisi, Campoli del Monte Taburno, Tocco Caudio, Solopaca, Vitulano, Cautano, Frasso Telesino, Dugenta, Melizzano, S. Agata dei Goti, Montesarchio, Bonea, Bucciano, Moiano, Torrecuso e Foglianise ricadenti nel territorio denominato gruppo montuoso del Taburno, non risultano sottoposti a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato che il complesso predetto ha notevole interesse pubblico perché, per i caratteri di cospicua bellezza panoramica, costituisce un insieme di quadri naturali di incomparabile suggestività e un insieme di cose immobili avente valore estetico e tradizionale; per i suoi caratteri di cospicua bellezza panoramica, l'intero territorio si compone di quadri naturali, nell'ambito del gruppo montuoso del Taburno le cui vette più elevate sono il Monte Taburno (m 1394) e il Monte Camposauro (m 1390) e i cui elementi orografici lo rendono un massiccio isolato che si erge ad ovest di Benevento, separato dal Matese a nord dal fiume Calore; prevalgono i calcari bianchi e grigi del Cretaceo, in parte quelli dolomitici, che formano perciò pendici molto scoscese; la foresta demaniale del Taburno è costituita, alle quote più elevate, in prevalenza da faggi e, nelle zone sottostanti da abeti, carpini, ornielli e cerri; risultano introdotti negli ultimi anni il pino laricio e il pino silvestre; il complesso presenta notevoli emergenze paesaggistiche dovute alle fitte foreste, alternate ad ampi pascoli, ove le numerose essenze forestali presenti danno vita ad un ambiente dai mutevoli aspetti e dagli scorci visuali di grande bellezza dovuti anche alla particolare orografia con forti pendii e profonde valli che rendono incomparabile il valore ambientale dell'insieme; alla base del massiccio di notevole importanza sono le scaturugini fra cui la sorgente del Fizzo che alimenta l'acquedotto Carolino;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per le province di Caserta e Benevento con note 1222 del 22 gennaio 1985, 1223 del 22 gennaio 1985, 1224 del 22 gennaio 1985, 1225 del 22 gennaio 1985, 1226 del 22 gennaio 1985, 1227 del 22 gennaio 1985, 1228 del 22 gennaio 1985, 1416 del 25 gennaio 1985, 1417 del 25 gennaio 1985, 1418 del 25 gennaio 1985, 1419 del 25 gennaio 1985, 1420 del 25 gennaio 1985, 1421 del 25 gennaio 1985, 1422 del 25 gennaio 1985, 1423 del 25 gennaio 1985, ha rilevato la necessità di evitare il degrado del patrimonio ambientale di particolare impegno del gruppo montuoso del Taburno;

Ritenuta l'opportunità — per tutti i territori comunali sopra indicati, con esclusione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 — di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del gruppo montuoso del Taburno che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio del gruppo montuoso del Taburno, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge numero 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Gli interi territori dei comuni di Paupisi, Campoli del Monte Taburno, Tocco Caudio, Solopaca, Vitulano, Cautano, Frasso Telesino, Dugenta, Melizzano, S. Agata dei Goti, Montesarchio, Bonea, Bucciano, Moiano, Torrecuso e Foglianise, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Nel territorio sopra individuato — con esclusione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti, oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985 modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per i lavori che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2./3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che i comuni di Paupisi, Campoli del Monte Taburno, Tocco Caudio, Solopaca, Vitulano, Cautano, Frasso Telesino, Dugenta, Melizzano, S. Agata dei Goti, Montesarchio, Bonea, Bucciano, Moiano, Torrecuso e Foglianise sono inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981), sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per le province di Caserta e Benevento provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 28 marzo 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(1827)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona, nel comune di Arpaia, a sud della via Appia (strada statale n. 7).

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che con il decreto ministeriale 12 ottobre 1962 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 16 novembre 1962) la zona sita nel comune di Arpaia (Benevento), località strada statale n. 7 - Appia è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché forma una cornice di verde di non comune bellezza alla strada nazionale, concorrendo inoltre ad inquadrare e valorizzare importanti quadri della valle Caudina.

Tale zona comprende:

le fasce laterali alla strada stessa per una profondità di m 20 misurati dal ciglio esterno della cunetta o della scarpata stradale lungo tutto il tratto scorrente nel territorio del predetto comune, esclusa la zona urbana compresa tra il bivio per Focchia e la colonna di Mommsen;

Considerato che una più ampia zona a sud della via Appia (s.s. 7) ha notevole interesse pubblico perché concorre ad inquadrare e valorizzare le zone boschive attigue al convento di S. Maria delle Grazie, la cornice di verde di non comune bellezza alla strada nazionale e gli importanti quadri panoramici della valle Caudina, godibili e accessibili al pubblico dal monte Castello e per i suoi caratteri di cospicua bellezza panoramica e per i valori ambientali dell'abitato, la zona costituisce un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale.

Tale zona è così delimitata:

« a sud della linea immaginaria che unisce la minima distanza ai piedi di monte Castello tra i confini del comune di Arpaia con Forchia e Paolisi, ad est e ad ovest della linea di confine con i territori comunali di Forchia e di Paolisi, a nord dalla s.s. n. 7 Appia nel verso crescente della chilometrica fino alla altezza del km 236 circa e dal suo incrocio con la strada per Paolisi fino al confine comunale; dalla detta zona si esclude il centro abitato a sud dell'Appia come perimetrato dagli avanzi delle murazioni medievali e dalle torri ».

Si ritiene pertanto necessario e urgente l'assoggettamento al vincolo della legge sopracitata dell'area sopra indicata, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per le province di Caserta e Benevento con nota n. 1183 del 22 gennaio 1985 ha riferito che la zona vincolata dal decreto ministeriale 12 ottobre 1961 e la zona sopra descritta, concorrono ad inquadrare e valorizzare le zone boschive, la cornice di verde, di non comune bellezza, e gli importanti quadri panoramici godibili e accessibili al pubblico; inoltre la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché è patrimonio ambientale di particolare impegno del quale è necessario evitare il degrado;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della zona sita nel comune di Arpaia (Benevento) che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della zona sita nel comune di Arpaia (Benevento), possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dello adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona, nel comune di Arpaia (Benevento) a sud della via Appia (s.s. n. 7), ha notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

« a sud della linea immaginaria che unisce la minima distanza ai piedi di monte Castello tra i confini del comune di Arpaia con Forchia e Paolisi, ad est e

ad ovest dalla linea di confine con i territori comunali di Forchia e Paolisi, a nord dalla s.s. n. 7 Appia nel verso crescente della chilometrica fino all'altezza del km 236 circa e dal suo incrocio con la strada per Paolisi fino al confine comunale; dalla detta zona si esclude il centro abitato a sud dell'Appia come perimetrato dagli avanzi delle murazioni medievali e dalle torri ».

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 2 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che il comune di Arpaia è incluso nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981), sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per le province di Caserta e Benevento, provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Arpaia (Benevento) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune, ove gli interessati hanno facoltà di prenderne visione.

Roma, addì 28 marzo 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(1828)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nei comuni di Cellole e Sessa Aurunca.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che con il decreto ministeriale 18 dicembre 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 24 gennaio 1962) la zona costiera con la pineta sita nell'ambito dei comuni di Sessa Aurunca e di Cellole, provincia di Caserta, è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa, perché costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica godibile da vari punti di vista accessibili al pubblico.

Tale zona è così delimitata:

« dal fiume Garigliano dalla idrovora alla foce, dal mare Tirreno, dal bivio strada statale n. 7-*quater* alla altezza del km 14 fino alla quota 186 di monte Pizzuto, dalla linea immaginaria da quota 186 di monte Pizzuto all'incontro di rio Trimoletto col primo canale della bonifica lato mare, dall'incontro di questo con rio Trimoletto alla idrovora »;

Considerato che tutta la zona sita nei comuni di Cellole e Sessa Aurunca, provincia di Caserta, così delimitata:

« dalla linea formata dalla battigia lungo il mare Tirreno, a partire dall'incrocio col confine nord del territorio del comune di Mondragone (Caserta), dal letto del fiume Garigliano, nel tratto dalla foce all'incrocio con la via Appia (s.s. 7), dal ponte della via Appia sul Garigliano proseguendo sulla Appia fino allo innesto della Domiziana (s.s. 7-*quater*) e per tutto il tratto della Domiziana che va dal suo inizio fino al bivio con la strada che porta a Piedimonte Massicano (frazione di Sessa Aurunca) presso il monte Cicoli e, infine, dalla linea immaginaria che va da tale ultimo bivio alla Torre Cicoli posta in vetta al monte Cicoli ove la linea di confine della zona vincolata si incontra col confine nord del territorio del comune di Mondragone (Caserta) »,

ha notevole interesse pubblico perché per il suo carattere di cospicua bellezza panoramica, costituisce sotto un grande arco di mare che, per il noto fenomeno millenario di subsidenza della costa da Pozzuoli a Gaeta, ora sommerge con un velo d'acqua l'antica Sinuessa i cui resti affiorano tra le dune di sabbia finissima color giallo-oro, a tratti resa grigia da granelli di materiale ferromagnetico nelle vicinanze del Garigliano — un complesso di bellezze naturali, considerati come quadri, godibili da vari punti di vista accessibili al pubblico; un'ampia pineta difesa dalle dune da un ampio litorale, il fiume e l'entroterra fino alla Domiziana popolati da fitte macchie verdeggianti, la flora delle falde dei Monti Aurunci con le loro famose acque termali sulfuree, sono altrettanti quadri che completano il complesso di bellezze naturali tra i confini nord-occidentali della Campania segnati dal Garigliano e i confini segnati dalla Domitiana (s.s. 7-*quater*) dal suo inizio, presso l'antico ponte romano sul Garigliano, fino ai piedi dei Monti Aurunci nella punta estrema della lunga groppa montuosa che parte dal vulcano spento del Roccamonfina e limitata, protendendosi fino al mare come baluardo contro i venti, la piana del Volturno a nord e la piana del Garigliano a sud là ove l'Ager Falernus produce ancora il famoso Falerno; gli ultimi ritrovamenti archeologici attestano l'esistenza, in quest'ultima parte, di una grande necropoli romana, dell'anfiteatro sinuessano e di alcune ville, ed è necessario ed urgente, pertanto, l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, di tutta la zona sovraindicata;

Considerato che la soprintendenza con note n. 756 e 757 del 15 gennaio 1985, ha riferito che:

la zona predetta, al tempo del comune di Sessa Aurunca (Caserta), è oggi in parte del territorio di Cellole (Caserta), costituito nell'anno 1973;

la stessa zona riveste particolare valore estetico, tradizionale e panoramico, costituendo un caratteristico complesso naturale di cospicua bellezza;

è necessario e urgente evitare il degrado di tale patrimonio ambientale di particolare impegno;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della zona panoramica costiera nell'ambito dei comuni di Sessa Aurunca e Cellole, provincia di Caserta, che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della zona panoramica costiera nell'ambito dei comuni di Sessa Aurunca e Cellole, provincia di Caserta, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, la emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dello art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona sita nei comuni di Cellole e Sessa Aurunca, provincia di Caserta, così delimitata:

dalla linea formata dalla battigia lungo il mare Tirreno, a partire dall'incrocio col confine nord del territorio del comune di Mondragone (Caserta), dal letto del fiume Garigliano, nel tratto dalla foce all'incrocio con la via Appia (s.s. 7), dal ponte della via Appia sul Garigliano proseguendo sull'Appia fino all'innesto della via Domiziana (s.s. 7-*quater*) e per tutto il tratto della Domiziana che va dal suo inizio fino al bivio con la strada che porta a Piedimonte Massicano (frazione di Sessa Aurunca) presso il monte Cicoli e, infine, dalla linea immaginaria che va da tale ultimo bivio fino alla Torre Cicoli posta in vetta al monte Cicoli ove la linea di confine della zona vincolata si incontra col confine nord del territorio del comune di Mondragone,

riveste particolare interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa. In tale territorio, sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano lo aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che i comuni di Cellole e Sessa Aurunca sono inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981), sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Caserta e Benevento provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni di Sessa Aurunca (Caserta) e Cellole (Caserta) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici di ciascun comune interessato.

Roma, addì 28 marzo 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(1829)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1985.

Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, riguardanti la zona di Caserta Vecchia, nel comune di Caserta.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che con decreto ministeriale 28 ottobre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 14 novembre 1961, la zona comprendente il nucleo abitato di Caserta Vecchia e terreni circostanti siti nel comune di Caserta, è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, perché costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale; tale zona è così delimitata: da via Fontana, dai mappali numeri 244, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 231, 239, 240, 247, 238, 237, 303, 221, 202 e 167 (tutti compresi) e dalla via Torre;

Considerato che con decreto ministeriale 19 agosto 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 dell'11 settembre 1970, la zona circostante il Borgo medievale, sito nel comune di Caserta, è riconosciuta di notevole interesse pubblico e sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa perché costituisce un complesso di importante valore estetico e tradizionale che ha conservato integre le caratteristiche morfologiche del suolo,

del tutto spontanee e naturali rispetto al valore tradizionale medievale del borgo di Caserta Vecchia; inoltre la zona rappresenta un « quadro naturale » di rinomata bellezza godibile da innumerevoli punti di vista accessibili al pubblico, formati dalle strade e dalle caratteristiche mulattiere della zona, mentre la località stessa costituisce un importante belvedere da cui è possibile godere di un'eccezionale vasta veduta panoramica; tale zona è così delimitata: dal ciglio destro della strada Caserta Vecchia-Casola, salendo verso Caserta Vecchia, lungo il confine della particella 407 foglio 9 con le particelle 409 e 408 fino alla strada comunale Pozzo.

Da questo punto si segue la strada comunale Pozzo fino ad incontrare la particella 364. Da questo punto si segue il confine tra le particelle 364 e 476 fino alla strada comunale Sommacco.

Da questo punto si segue la strada comunale Sommacco fino al confine tra le particelle 450 e 349.

Da questo punto si risale lungo detto confine e successivamente si prosegue lungo il confine tra le particelle 337 e 349; poi lungo quello tra le particelle 337 e 339; poi lungo quello tra le particelle 336 e 339, proseguendo poi lungo il confine tra le particelle 336 e 338, lungo quello tra le particelle 335 e 338 e successivamente lungo quello tra le particelle 332 e 338 fino ad incontrare la strada vicinale Feleco.

Da questo punto si prosegue lungo detta strada seguendo il confine della particella 332 fino ad incontrare la strada comunale Lupara. Si segue quest'ultima sempre lungo il confine della particella 332 fino a dove inizia la strada vicinale Fontana Maddalena.

Si prosegue per quest'ultima strada fino al confine tra le particelle 256 e 249; si procede per detto confine fino ad incontrare la particella 428; si attraversa in tale punto il sentiero campestre e si prosegue lungo il confine tra le particelle 416 e 248 fino al limite di confine tra i fogli numeri 9 e 8.

Di qui si prosegue lungo il confine tra la particella 416 del foglio n. 9 e la particella 231 del foglio n. 8 fino ad incontrare la particella 232 del foglio n. 8.

Da questo punto seguendo il confine tra le particelle 232 e 231 si arriva alla strada provinciale Mezzano-Casola, che si attraversa proseguendo poi lungo il confine tra le particelle 535 e 672, poi lungo quello tra la particella 525 e il sentiero campestre; poi lungo quello tra la particella 754 e detto sentiero fino ad incontrare la strada S. Pietro.

Si prosegue verso sud lungo detta strada fino ad incontrare il confine della particella 540 che si costeggia lungo il sentiero fino al confine con la particella 541.

Da questo punto si segue il confine tra le particelle 540 e 541; poi quello tra le particelle 538 e 541; poi quello tra le particelle 538 e 542 fino ad incontrare la strada.

Si risale questa lungo il confine della particella 542 fino ad incontrare il confine tra le particelle 542 e 536.

Si risale lungo detto confine fino al punto che disterà m 20 da ciglio a sud della strada provinciale Mezzano-Casola; da questo punto si prosegue lungo una linea immaginaria distante 20 metri dal predetto ciglio sud, parallelamente alla citata strada provinciale fino ad incontrare il confine tra le particelle 1 e 3 del foglio n. 22; si risale detto confine fino alla predetta strada provinciale che si attraversa fino al confine tra le particelle 15 e 19 di detto foglio.

Si segue poi tale ultimo confine e successivamente, attraversato un sentiero campestre, si prosegue lungo il confine tra le particelle 16 e 17; poi lungo quello tra le particelle 24a e 17; poi lungo quello tra 24b e 17; tra 24b e 20 fino ad incontrare la strada vicinale Montone 1° che si risale fino ad incontrare la strada vicinale Montone 2°.

Si prosegue per quest'ultima lungo il confine della particella 21 fino ad incontrare la particella 30.

Da questo punto si prosegue lungo il confine tra la particella 30 e le particelle 21, 36, 22, 37, del foglio n. 22; 392, 393, 394, 424 del foglio n. 9; nonché lungo il confine tra la particella 396 del foglio n. 9 e la particella 70 del foglio n. 30; e quindi, lungo il confine tra la particella 396 del foglio n. 9 e 6 del foglio n. 30, si giunge alfine alla strada comunale Caserta Vecchia-Casola, che si risale lungo la particella 396 del foglio n. 9 fino al limite di confine con la particella 424.

Da questo punto si attraversa la strada fino a ricongiungersi col punto di incontro sul ciglio destro della detta strada in cui convergono i confini delle particelle 379, 407, 409 del foglio n. 9;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Caserta e Benevento, con nota n. 17400 del 18 dicembre 1984, ha riferito che: la zona del Borgo medievale di Caserta Vecchia e delle aree circostanti ha notevole interesse perché il Borgo medievale è complesso edilizio di straordinaria importanza il quale costituisce un esempio tra i più rari di conservazione, attraverso i secoli, di una struttura di città antica edificata dal Medio Evo al Rinascimento, rimasta racchiusa nella cerchia del vecchio perimetro; tale suggestivo e caratteristico insieme è circondato da una zona ad anello formando il tutto un complesso di importante valore estetico e tradizionale conservando integre le caratteristiche morfologiche del suolo, del tutto spontanee e naturali rispetto al valore tradizionale medievale del Borgo di Caserta Vecchia; inoltre la zona rappresenta un quadro naturale di rinomata bellezza godibile da innumerevoli punti di vista accessibili al pubblico, formati dalle strade e dalle caratteristiche mulattiere della zona; la località stessa costituisce un importante belvedere da cui è possibile godere di un'eccezionale vasta veduta panoramica; si è rilevata l'assoluta necessità di evitare il degrado di tale patrimonio ambientale di particolare impegno;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dello aspetto esteriore del territorio del Borgo medievale di Caserta Vecchia e delle aree circostanti che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dai sopracitati decreti di vincolo, mediante la integrazione dei decreti medesimi quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) I decreti ministeriali sopracitati decreto ministeriale 28 ottobre 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 14 novembre 1961) e decreto ministeriale 19 agosto 1970 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 dell'11 settembre 1970), sono integrati, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatti eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che il comune di Caserta è incluso nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981), sono, altresì, fatti salvi, gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici ».

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Caserta e Benevento provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, allo albo del comune di Caserta e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 28 marzo 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(1830)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1985.

Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, riguardante il viale Carlo III nel comune di Caserta.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che con decreto ministeriale 14 settembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 4 ottobre 1962 i terreni siti ai due lati del viale Carlo III, siti nel comune di Caserta, sono riconosciuti di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposti a tutte le disposizioni della legge stessa, perché nel loro insieme compongono un complesso di bellezze naturali aventi valore estetico tradizionale.

Tale zona è così delimitata:

i terreni fiancheggianti i due lati del viale Carlo III per una profondità di metri 500 (cinquecento) dal ciglio stradale, a partire dal confine del territorio comunale di San Nicola La Strada fino alla Reggia di Caserta;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Caserta e Benevento, con nota n. 17398 del 18 dicembre 1985, ha rilevato che la zona predetta ha notevole interesse perché il vialone e i terreni fiancheggianti il detto viale Carlo III, dalla Rotonda di S. Nicola La Strada (Caserta) fino alla Reggia di Caserta, compongono, nel loro insieme, un complesso di bellezze naturali aventi valore estetico tradizionale; la suddetta soprintendenza ha rilevato, altresì, l'assoluta necessità di evitare il degrado di tale patrimonio ambientale di particolare impegno;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio fiancheggiante viale Carlo III che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dal sopra citato decreto di vincolo, mediante la integrazione del decreto medesimo quanto a definizione dei suoi effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti della dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio fiancheggiante viale Carlo III, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione del vincolo siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il sopraindicato decreto ministeriale 14 settembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 4 ottobre 1962, è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che il comune di Caserta è incluso nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981), sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici ».

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Caserta e Benevento provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Caserta e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 28 marzo 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(1831)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1985.

Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, riguardante la zona di San Leucio nel comune di Caserta.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che con decreto ministeriale 20 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 1966, la zona di San Leucio, sita nel comune di Caserta è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, per i suoi caratteri di cospicua bellezza panoramica; essa costituisce un quadro naturale di incomparabile suggestività nonché un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale.

Tale zona è così delimitata:

« dal Belvedere, per un raggio di cinquecento metri, partendo dalla strada statale n. 87 fino a via Quercione compresa la piazza della Seta e la zona compresa nel raggio di cento metri partendo dalla detta piazza »;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Caserta e Benevento, con nota n. 17399 del 18 dicembre 1984 ha rilevato l'assoluta necessità di evitare il degrado di tale patrimonio ambientale di particolare impegno;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della frazione di San Leucio, sita nel comune di Caserta che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dal sopracitato decreto di vincolo, mediante la integrazione del decreto medesimo quanto a definizione dei suoi effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti della dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina d'uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione del vincolo siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il decreto ministeriale 20 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 1966, è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che il comune di Caserta è incluso nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981), sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici ».

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Caserta e Benevento provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Caserta e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 28 marzo 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(1832)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1985.

Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, riguardante l'intero territorio comunale di S. Gregorio Matese. Dichiarazione di notevole interesse pubblico del gruppo montuoso del Matese, comprendente gli interi territori dei comuni di Ailano, Alife, Capriati al Volturno, Castello Matese, Fontegreca, Gallo, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata Sannita, Raviscanina, San Potito Sannitico, S. Angelo d'Alife, Valle Agricola, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Pietraroia e San Lorenzello.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che con decreto ministeriale 4 luglio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 28 luglio 1966 l'intero territorio comunale di S. Gregorio Matese è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa perché, per gli ombrosi boschi, ove sulla quercia, sul rovere, sul cerro e sul leccio domina sovrano il faggio; per l'abitato, con le case della stessa pietra delle rocce alle quali si aggrappa e si inserisce, senza alcuna frattura nella natura che lo circonda; per il lago, sovrastato a nord dall'imponente gruppo di monte Mileto, dell'Esule, della Gallinola e del Mutria dalle svettanti cime, che in esso si specchiano donando alle calme acque quel caratteristico colore grigio acciaio, per la particolare configurazione del terreno, costituisce un quadro naturale d'incomparabile bellezza, ricco di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico;

Considerato che oltre a S. Gregorio Matese gli interi territori comunali di Ailano, Alife, Capriati al Volturno, Gallo, Castello Matese, Letino, Gioia Sannitica, Raviscanina, San Potito Sannitico, S. Angelo Alife, Prata Sannita, Fontegreca, Cusano Mutri, Faicchio, San Lorenzello e Cerreto Sannita, ricadenti nel gruppo montuoso del Matese, hanno notevole interesse perché, per il loro carattere di bellezza panoramica, costituiscono un insieme di quadri naturali di incomparabile suggestività e un insieme di cose immobili avente valore estetico e tradizionale; è parte del superbo massiccio del Matese, in prevalenza roccia calcarea e dolomitica, che per la particolare configurazione e bellezza è ricco di punti di vista godibili dal pubblico; al complesso appartengono la cima del Monte Miletto (m 2050) che è la più alta della Campania, la cima del Monte Mutria (m 1822), il lago del Matese (kmq 8 × 2 circa), il più vasto carsico del Meridione ai piedi del Miletto, dell'Esule, della Gallinola (m 1923) e del Mutria che si specchiano nelle acque calme del lago donandogli il caratteristico colore grigio acciaio; le caratteristiche naturali del paesaggio sono fortemente influenzate da boschi fitti e ombrosi di faggio in preminenza, misto all'acero e al frassino, e di cerro, castagno, rovere, quercia, e, più in basso, di leccio, dal sottobosco e dalla flora erbacea pieni di vita e dei colori di numerose essenze rare (crocus), da numerosi sorgenti e ruscelli, dalle svettanti cime innevate dei monti ancora segnati da più antichi ghiacciai e dalla fauna, che nella zona può trovare ancora facile riparo e comprende specie rare come l'aquila reale, vari corvidi (tra cui il gracchio corallino), fasianidi, tra cui la coturnice meridionale; conservano i valori ambientali tradizionali i numerosi centri del complesso dacché l'abitato, con le case della stessa pietra della roccia alla quale si aggrappano, si inserisce senza frattura alcuna nella natura che lo circonda anche se la zona risulta ora antropizzata in maniera eccessiva; il complesso, pur nella sua maestosità, assume una compostezza senza pari quando, pian piano, la vista si apre su un ampio panorama sempre diverso secondo i punti di vista: verso i monti della Daunia, del Sannio, del Gruppo Vulcanico di Roccamonfina e, più in basso, verso le groppe isolate del Camposauro e del Taburno, verso la grande valle del fiume Volturno, che entra in territorio campano proveniente dal nord, dagli Abruzzi, fino a confluire col Calore, proveniente da lontano, dal sud, per rinverdire la sua ampia piana di Terra di Lavoro fino al Mar Tirreno che pur da lontano tempera il clima del Massiccio più rigido con l'aumentare dell'altitudine, ma chiaro, splendido e mite ricevendo di continuo l'influsso termoregolatore anche degli importanti fiumi che lambiscono e circondano (il Biferno a nord-est, il Tammaro a est, il Calore a sud, il Volturno a ovest, il Torano a sud-ovest) il gruppo montuoso, dall'ampio specchio dei laghi del Matese e di Gallo e da innumerevoli sorgenti e corsi d'acqua;

Considerato che il predetto gruppo montuoso è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1), è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto, se non per il comune di S. Gregorio Matese;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Caserta e Benevento con note numeri 1184 del 22 gennaio 1985, 1185 del 22 gennaio 1985, 1186 del 22 gennaio 1985, 1187 del 22 gennaio 1985, 1188 del 22 gennaio 1985, 1189 del 22 gennaio 1985, 1190 del 22 gennaio 1985, 1191 del

22 gennaio 1985, 1192 del 22 gennaio 1985, 1216 del 22 gennaio 1985, 1209 del 22 gennaio 1985, 1210 del 22 gennaio 1985, 1211 del 22 gennaio 1985, 1212 del 22 gennaio 1985, 1213 del 22 gennaio 1985, 1214 del 22 gennaio 1985, 1215 del 22 gennaio 1985, 1217 del 22 gennaio 1985, 1218 del 22 gennaio 1985 e 1219 del 22 gennaio 1985, ha rilevato l'assoluta necessità di evitare il degrado di tale patrimonio ambientale di particolare impegno;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del gruppo montuoso del Matese che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio del gruppo montuoso del Matese possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensoni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il sopraindicato decreto ministeriale 4 luglio 1966 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 28 luglio 1966), è integrato nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Restano esclusi dalle prescrizioni summenzionate i centri abitati, ricadenti nell'indicato complesso, delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti, oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Considerando che il comune di S. Gregorio Matese è incluso nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981), sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici ».

2) Il gruppo montuoso del Matese ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il gruppo comprende gli interi territori dei comuni di Ailano, Alife, Capriati al Volturno, Castello Matese, Fontegreca, Gallo, Gioia-Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata Sannita, Raviscanina, San Potito Sannitico, S. Angelo d'Alife, Valle Agricola, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Pietraroia e San Lorenzello.

In tali territori sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e 3763/6 del 24 giugno 1982.

Restano esclusi dalle prescrizioni summenzionate i centri abitati ricadenti nell'indicato complesso delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti, oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Considerando che i comuni di Ailano, Alife, Capriati al Volturno, Castello Matese, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata Sannita, Raviscanina, San Potito Sannitico, S. Angelo d'Alife, Valle Agricola, Cusano Mutri, Faicchio, Pietraroia e San Lorenzello, sono inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981), sono, altresì, fatti salvi, in tali comuni, gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.

3) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Caserta e Benevento provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio dei comuni suddetti.

Roma, addì 28 marzo 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(1833)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del gruppo vulcanico di Roccamonfina ricadente nei territori dei comuni di Conca della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Roccamonfina, Sessa Aurunca, Teano, Tora e Piccilli.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che con decreto ministeriale 2 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 27 novembre 1974, parte del territorio comunale di Roccamonfina è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa perché costituisce un complesso di importante valore estetico e tradizionale in cui si compongono, in quadri di eccezionale bellezza, le caratteristiche naturali del paesaggio, fortemente influenzate da maestosi boschi di castagni d'alto fusto che gli conferiscono una particolare solennità; i valori ambientali tradizionali di numerosi centri antichi raggruppati sulle pendici di Monte S. Croce e di Monte Lattani, i valori architettonici di alcuni complessi, tra cui, notevole, il Santuario di Maria SS. dei Lattani. Tale complesso assume aspetti sempre mutevoli col variare dei punti di vista, dando luogo a innumerevoli e sorprendenti quadri panoramici di cui chiunque, percorrendo le strade della zona, può godere. Inoltre percorrendo le strade comprese nella zona e le caratteristiche mulattiere che salgono sulle pendici dei monti, si apre pian piano la vista su un ampio panorama che appare sempre diverso a secondo dei punti di vista: verso la Valle Garigliano e i Monti Aurunci; verso il mare e la piana di Sessa; verso le colline degradanti a sud, la catena di Monte Massico, il gruppo di Monte Maggiore.

Tale zona è così delimitata:

a partire dal punto in cui la strada provinciale Sessa Aurunca-Mignano incontra il confine del comune di Roccamonfina con il comune di Conca della Campania, si segue detto confine comunale a monte della citata strada fino ad incontrare la strada di servizio forestale denominata S. Antuono-Fontanafredda.

Da questo punto si segue la predetta strada di servizio forestale verso ovest fino alla comunale per Fontanafredda.

Da qui si segue la strada comunale per Fontanafredda fino alla mulattiera che si stacca dalla frazione Fontanafredda a quota 609 m s.l.m. Da questo punto si sale per detta mulattiera fino alla curva di livello a 650 m s.l.m. e si segue detta curva di livello fino ad incontrare il sentiero che proviene da Fontanafredda.

Da qui si sale per detto sentiero fino alla curva di livello a 720 m s.l.m.

Da qui si segue la predetta curva di livello in direzione est fino ad incontrare la strada al Monte che proviene dalla frazione Gallo.

Si segue poi questa strada scendendo verso nord fino ad incontrare il sentiero che la collega con la strada provinciale che sale al Santuario dei Lattani.

Si segue quel sentiero e, giunti sulla predetta provinciale, la si segue scendendo verso sud fino ad incontrare la mulattiera che la collega direttamente con la strada provinciale Sessa Aurunca-Mignano.

Si scende per detta mulattiera e, giunti alla strada Sessa Aurunca-Mignano, la si segue in direzione nord fino al confine col comune di Conca della Campania;

Considerato che la restante parte del territorio di Roccamonfina e gli interi territori comunali di Teano, Marzano Appio, Galluccio, Conca della Campania, Sessa Aurunca, Tora e Piccilli, non risultano sottoposti a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato che parte del territorio dei comuni Roccamonfina, Marzano Appio, Conca della Campania, Galluccio, Sessa Aurunca, Teano, Tora e Piccilli, denominato gruppo vulcanico di Roccamonfina, ha notevole interesse pubblico perché, per il suo carattere di cospicua bellezza panoramica, costituisce un quadro naturale di incomparabile suggestività, nonché un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale; le caratteristiche naturali del paesaggio, fortemente influenzato da maestosi boschi di castagni da frutto d'alto fusto e boschi cedui, conferiscono alla bellezza uniforme del complesso una particolare solennità, che però si incarna in un paesaggio estremamente vario per i numerosi monti, valli, forre, ove interesse e curiosità sono continuamente rinnovati dalle più svariate situazioni, anche nelle poche aree pianeggianti dalle quali, da posto a posto, i monti più alti offrono all'osservatore profili sempre cangianti; da vera maestra d'inventiva, la natura tratteggia tali quadri di raccolta bellezza con sorgenti e ruscelli innumerevoli per alimentare il sottobosco formato da arbusti e da erbe, punteggiato dappertutto da fiori; e c'è una ricchezza di vita, davvero senza uguali, per la felce aquilina, che alta fin oltre tre metri domina un pò sulla flora erbacea, per una decina di specie di orchidee, le più strane e diverse, per i crochi violacei già a febbraio, per alcune specie esclusive della flora erbacea (asfodelo, sigillo di salomone, geranio sanguigno), per i funghi quasi tutti presenti sul territorio ad eccezione del tartufo, per gli abbondanti muschi, per la fauna, essendo quasi tutto il territorio zona di riserva e cattura; quasi tutto il territorio è sottoposto a vincolo idrogeologico ed è stato proposto parco naturale anche dalla regione Campania; in provincia di Caserta, oltre il Matese che è interregionale, non c'è altra emergenza paragonabile al gruppo vulcanico di Roccamonfina per la sua unicità geologica e per le grandi ricchezze paesaggistiche e naturalistiche nonché per le motivazioni geografiche e idrografiche dell'area che pure la rendono di enorme interesse giacché nel raggio di 70 km dal vulcano di Roccamonfina, né in Campania, né nel Lazio si rinvengono emergenze d'interesse tanto vario e importante; il vulcano di Roccamonfina che occupa una superficie di 200 kmq, mentre quella direttamente interessata ai fenomeni vulcanici è di 450 kmq, emerge imprevisto come un fungo tra i Monti Camino e Cesina a nord, i monti Aurunci a est, la catena del Massico a sud, e le pianure intensamente coltivate e antropizzate delle piane del Garigliano e del Volturno; il vulcano è formato da numerosissime colline che fanno corona a monte S. Croce (1000 m) e monti Làttani (810 m); di grande interesse sono infine i valori ambientali tradizionali di numerosi centri antichi sulle pendici dei monti più alti; numerosi sono i vecchi mulini abbandonati nelle forre.

Tale territorio è così delimitato:

comune di Conca della Campania: tutte le particelle dei fogli 9, 19, 23, 24, 25 e 26;

comune di Galluccio: le particelle catastali dei fogli 34 e 35;

comune di Marzano Appio: tutte le particelle dei fogli 11, 23, 24, 31 e 33;

comune di Roccamonfina intero territorio comunale: tutte le particelle dei fogli dall'1 al 28;

comune di Sessa Aurunca: tutte le particelle dei fogli 4, 13, 18, 31 e 32;

comune di Teano: tutte le particelle dei fogli 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30 e 31;

comune di Tora e Piccilli: tutte le particelle dei fogli 15 e 16.

E' necessario ed urgente pertanto l'assoggettamento al vincolo della legge sopracitata dell'area sopraindicata, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Caserta e Benevento con note numeri 1127 del 21 gennaio 1985, 1128 del 21 gennaio 1985, 1129 del 21 gennaio 1985, 1130 del 21 gennaio 1985, 1131 del 21 gennaio 1985, 1132 del 21 gennaio 1985 e 1133 del 21 gennaio 1985, ha rilevato l'assoluta necessità di evitare il degrado di tale patrimonio ambientale di particolare impegno;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del gruppo vulcanico di Roccamonfina che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio del gruppo vulcanico di Roccamonfina, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona del gruppo vulcanico di Roccamonfina ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

comune di Conca della Campania: tutte le particelle dei fogli 9, 19, 23, 24, 25 e 26;

comune di Galluccio: tutte le particelle catastali dei fogli 34 e 35;

comune di Marzano Appio: tutte le particelle dei fogli 11, 23, 24, 31 e 33;

comune di Roccamonfina: intero territorio comunale: tutte le particelle dei fogli dall'1 al 28 ad integrazione della parte già sottoposta a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale 2 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 27 novembre 1974;

comune di Sessa Aurunca: tutte le particelle dei fogli 4, 13, 18, 31 e 32;

comune di Teano: tutte le particelle dei fogli 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30 e 31;

comune di Tora e Piccilli: tutte le particelle dei fogli 15 e 16.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per i lavori che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che i comuni di Conca della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Roccamonfina, Sessa Aurunca, Teano, Tora e Piccilli sono inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981), sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Caserta e Benevento provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dello art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 28 marzo 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(1834)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1985.

Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, riguardante il viale Carlo III nel comune di San Nicola La Strada.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che con decreto ministeriale 8 settembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 20 settembre 1961 la zona lungo viale Carlo III, sita nell'ambito del comune di San Nicola La Strada, è riconosciuta di notevole interesse pubblico perché oltre a formare un quadro naturale, costituisce un caratteristico complesso di immobili avente valore estetico e tradizionale.

Tale zona è così delimitata:

zona lungo il viale Carlo III, nel tratto che va dalla Rotonda di San Nicola La Strada, lato Napoli, al confine del territorio comunale di Caserta, avente la profondità di metri trecento, sia a destra che a sinistra di viale Carlo III, a partire dal ciglio stradale;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Caserta e Benevento, con nota n. 17397 del 18 dicembre 1984 ha riferito che il vialone e i terreni fiancheggianti il detto viale Carlo III, dalla Rotonda di S. Nicola La Strada (Caserta) fino alla Reggia di Caserta, compongono nel loro insieme un complesso di bellezze naturali aventi valore estetico tradizionale;

La suddetta soprintendenza ha rilevato altresì l'assoluta necessità di evitare il degrado di tale patrimonio ambientale di particolare impegno;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio di viale Carlo III che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dal sopracitato decreto di vincolo, mediante la integrazione del decreto medesimo quanto a definizione dei suoi effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti della dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio di viale Carlo III, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il sopracitato decreto ministeriale 8 settembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 20 settembre 1961, è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che il comune di S. Nicola La Strada è incluso nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981), sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici ».

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Caserta e Benevento provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di S. Nicola La Strada e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 28 marzo 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(1835)

PROVINCIA DI NAPOLI

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Napoli. Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984;

Considerato che, il decreto ministeriale 5 maggio 1952 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 21 maggio 1952) la zona circostante il convento dei Camaldoli, sita nell'ambito del comune di Napoli, è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa, perché, nel suo complesso, quale bellezza panoramica ed in particolare quale belvedere accessibile al pubblico dal quale si gode lo spettacolo del panorama del golfo di Napoli e dei Campi Flegrei.

Tale zona comprende il piazzale antistante l'Eremo e parte della zona circostante e sottostante, sita nel comune di Napoli;

Considerato che con il decreto ministeriale 19 giugno 1952 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 1952) la località Campi Flegrei sulla collina di San Domenico, in comune di Napoli, è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa, perché costituisce un importante complesso panoramico per la sua massa di verde e per l'andamento del suo quasi declivo che forma un complemento per la zona dei Campi Flegrei.

Tale zona ha i seguenti confini:

a sud la Vecchia strada comunale da Pilastri ad Agnano; ad est la Cupa Vicinale Terracina; a sud-est la strada comunale da Miano ad Agnano; a nord il foglio di mappa n. 4 sezione Chiaia; a nord-ovest il crinale della Collina; ad ovest la strada comunale di Agnano agli Astroni;

Considerato che con decreto ministeriale 11 gennaio 1955 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 1955) la zona dei Campi Flegrei denominata Conca di Agnano è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa, perché oltre a costituire, per la sua origine vulcanica e per l'oasi di verde che essa forma nell'incomparabile paesaggio dei Campi Flegrei, un quadro naturale di non comune bellezza paesistica, offre dei punti di vista dai quali si scorge in lontananza Nisida, Capo Miseno, Capri, Ischia, il Vesuvio ed i monti Lattari.

Tale zona è così delimitata:

a nord, con i fogli di mappa 9 e 12 della sezione Pianura; a nord-est, con la sezione di Soccavo; ad est, con la sezione di Soccavo ed il foglio di mappa 5 della sezione Chiaia; a sud-est, con il foglio di mappa 6 della sezione Chiaia (collina di San Domenico già vincolata); a sud, con la strada statale Domiziana (già strada provinciale Agnano-S. Gennaro) e il foglio di mappa 6 della sezione Chiaia; e ad ovest, sud-ovest e nord-ovest con il comune di Pozzuoli;

Considerato che con il decreto ministeriale 25 gennaio 1958 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 7 febbraio 1958) la zona dei Camaldoli e adiacenze, sita nell'ambito del comune di Napoli, è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa, perché costituisce un quadro naturale di non comune bellezza, visibile da vari punti di vista accessibili al pubblico.

Tale zona è così delimitata:

dal punto trigonometrico del belvedere dell'eremo dei Camaldoli (già compreso nel vincolo d'insieme di cui al decreto ministeriale 5 maggio 1952, in *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 21 maggio 1952), si collega in linea d'aria, verso sud-ovest con la masseria Pignatiello, verso nord-est con la casa di Minopoli (nella zona di Torre di Lopa) ed infine, sempre in linea d'aria, raggiunge il bivio delle strade per Soccavo e per la Pigna, continua, poi, attraverso il ponte di Soccavo e la via privata San Domenico fino alla torre omonima e da questa, in linea d'aria, fino alla località La Loggetta e precisamente al bivio strada Nuova Agnano Miano e la via Michelangelo da Caravaggio.

Risale questa strada fino a sboccare sulla via Manzoni, volge a sinistra, attraversa la piazzetta Santo Stefano, percorre per circa 400 metri la strada comunale omonima, volge a sinistra, imbocca la via F. Cilea (ex prolungamento di via Scarlatti), continua per detta via per circa 400 metri fino all'imbocco del prolungamento del viale Malatesta allacciando in linea d'aria con la via della Pigna, all'altezza del fabbricato denominato Casalotto (particella 75, 76 del foglio 4 sezione Avvocata).

Segue detta strada fino alla curva in località la Pigna (particella 48 del foglio 4 sezione Avvocata esclusa), si attacca in linea d'aria alla curva che racchiude la particella 3 del foglio 3 sezione Avvocata della strada Nuova Agnano-Miano, segue la predetta strada fino a circa 400 metri dal largo Cappella dei Cangiani (altezza particella 123 del foglio 111 sezione Avvocata), volge poi a nord-ovest e in linea d'aria, passando per la casa pastore, raggiunge il punto di incrocio della Cupa Nazareth (già strada comunale Pastori) con la via della Scesa dei Pastori, segue verso nord-ovest il primo tratto di quest'ultima ed imbocca ad ovest la via Antonelli (già strada vicinale De Mellis) fino a raggiungere la piazzetta Guantai, segue a sud la via Nazareth ai Guantai passa per il centro abitato di Nazareth imboccando poi, la nuova strada che conduce all'eremo dei Camaldoli, inserendosi nella zona già vincolata col citato provvedimento del 5 maggio 1952;

Considerato che con decreto ministeriale 20 maggio 1967 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 9 giugno 1967) le zone di S. Maria ai Monti e S. Rocco e del Vallone al ponte dei Calciaioli, in comune di Napoli, è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa, perché costituisce un quadro naturale di particolare bellezza che spazia verso Napoli, il mare e il verde del vallone,

godibile da belvederi accessibili al pubblico inseriti in ambienti architettonici di notevole interesse ed, in particolare, dal sagrato di Santa Maria ai Monti verso S. Eframo vecchio e verso Napoli, dalla nuova strada di S. Maria ai Monti verso il Cavone con un angolo di vista di 360 gradi verso ampie distese di verde con ville e cascinali felicemente inseriti nella mossa orografica dei valloni, dal ponte nuovo S. Rocco verso villa Paterno e verso il vallone S. Rocco con il vecchio ponte su uno sfondo verde di alti filari di pini, dal vecchio ponte verso il vallone S. Rocco, dalla via Agnano-Miano verso il Cavone Boscariello e verso il vallone S. Rocco, con sullo sfondo, un tratto del panorama di Napoli; inoltre forma un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale che si accentra verso il convento delle Carmelitane, il complesso di S. Maria ai Monti, il palazzo Paterno; la seconda zona, quella del vallone al ponte dei Calciaioli, perché costituisce un quadro naturale godibile dai belvederi accessibili al pubblico della via Orsolana e della via Leonardo Bianchi.

Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

Zona S. Maria ai Monti e S. Rocco:

via Agnano-Miano al ponte Caracciolo a Il Frullone, dal Frullone a villa Flauti, vallone Il Boscariello fino alla Masseria Macedonia, linea parallela al vallone Il Boscariello ed al Cavone di Capodimonte distante m 100 dal ciglio superiore a nord, ciglio superiore ad est del vallone S. Maria ai Monti fino alle case De Rosa, limite delle zone già vincolate, muro di cinta del parco di Capodimonte, via di Miano, via di Marano, via Vecchia S. Rocco, via Bosco di Capodimonte, linea retta dal bivio di via Vecchia S. Rocco e via Bosco di Capodimonte a Villa Casella e dalla Villa Casella alla Villa di Maio sul Cavone delle Noci, strada di Villa di Maio a ponte Caracciolo.

Zona del vallone al ponte dei Calciaioli:

via Leonardo Bianchi, via Orsolone fino al ponte dei Calciaioli limite della zona già vincolata fino al convento dei Gesuiti, strada del convento dei Gesuiti a piazza Cangiani;

Considerato che con decreto ministeriale 22 giugno 1967 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 dell'11 luglio 1967) le zone del versante interno del cratere di Agnano a Valle della Costa S. Domenico e degli orli craterici degli Astroni e de I Pisani, in comune di Napoli, sono riconosciute di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposte a tutte le disposizioni della legge stessa, perché la prima, quella del cratere di Agnano, forma un quadro naturale particolarmente suggestivo in quanto nell'ambito dell'eccezionale ambiente naturale della conca, assume straordinaria efficacia il pendio verde che forma l'impluvio del catino vulcanico componendo i fondali di tutti i quadri fruibili dai punti di vista della strada degli Astroni e dell'Ippodromo; la seconda zona, gli orli craterici degli Astroni e de I Pisani, perché costituiscono un quadro naturale di particolare bellezza e parte integrante dei quadri panoramici già sottoposti a vincolo, inoltre è possibile goderne la vista da numerosi belvederi accessibili al pubblico, in particolare dai belvederi della collina dei Camaldoli, dal Vomero a I Guantai con il complesso degli orli craterici dei campi Flegrei sullo sfondo delle isole di Procida e di Ischia e della pianura di Cuma.

Tali zone sono così delimitate:

versante interno del cratere di Agnano: la zona ha per confine su ogni lato il limite della località già vincolata, dalla costa S. Domenico alla strada terme di Agnano-Grotta del Cane-Cappella Monte S. Angelo;

orli craterici degli Astroni e de I Pisani: confine con il comune di Pozzuoli in corrispondenza degli Astroni, con il comune di Quarto, con il comune di Marano fino alla località Palermo linea parallela alla via Guantai distante m 50 dal ciglio stradale in direzione nord-est fino all'inizio della strada i Guantai-Nazareth, limite della zona già vincolata fino al ponte di Soccavo, strada provinciale della Montagna Spaccata attraverso l'abitato di Soccavo fino alla Cupa di Pianura, strada carrareccia della Cupa di Pianura alla masseria Pignatiello, carrareccia dalla Masseria Pignatiello alla Masseria del Monte e dalla Masseria del Monte a casa Cannavino e a S. Rocco di Pianura, linea retta da S. Rocco a Casella Rossa, da Casella Rossa a Codacavallo e da Codacavallo a Torciolano, sentiero da Torciolano a masseria monte Oliveto, carrareccia dalla masseria monte Oliveto alla Provinciale della Montagna Spaccata in località Cancello, provinciale della Montagna Spaccata da Cancello a Tavernola, strada carrareccia da Tavernola a Pigna S. Nicola, limite della zona già vincolata fino al confine con Pozzuoli. Da questa zona in località I Pisani è tolta la parte pianeggiante del fondo cratere, secondo le seguenti delimitazioni: linea ferrovia SEPSA dalla stazione di Pisani al ponte sulla provinciale della Montagna Spaccata, linea parallela alla strada provinciale distante dal ciglio stradale 50 metri in direzione nord-est, fino alla strada per la masseria S. Antonio, carrareccia a sentieri da masseria S. Antonio a Casa Cancello a masseria Spadari e Calao fino alla linea ferroviaria Sepsa;

Considerato che l'area delimitata dalla via Guantai ad Orsolone ed il perimetro dell'area già sottoposta alla legge 29 giugno 1939 n. 1497 con gli indicati decreti ministeriali 20 maggio 1967 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 9 giugno 1967) e 25 gennaio 1958 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 7 febbraio 1958), pur facente parte integrante della zona dei Camaldoli, non è stata finora inclusa negli elenchi di cui all'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

E' necessario ed urgente pertanto provvedere a sottoporre ai vincoli della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche tale area sopraconsiderata;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli con nota n. 1006 del 21 gennaio 1985 ha riferito che:

tale area, unitamente alla contigua inclusa nel comune di Pozzuoli, costituisce un insieme geologico, orografico, ambientale e paesistico di importanza eccezionale, tuttora per una parte cospicua integro nel suo aspetto naturalistico;

tale territorio è caratterizzato da un sistema craterico (Agnano, Astroni, Pisani, Pianura e Soccavo) nel quale emerge la collina dei Camaldoli; nelle zone pianeggianti dei fondi craterici di detto sistema, soprattutto negli anni più recenti, si è sviluppato un notevole caotico incremento edilizio, con conseguente degrado paesistico, del quale è rimasto per lo più integra la Conca di Agnano, ove, per la presenza di attrezzature sportive, notevoli impianti termali e reperti archeolo-

gici, ha costituito un freno alla compromissione ambientale; il piano regolatore generale destina la zona, per la sua maggiore superficie, a parco pubblico; e solo in misura limitata all'edificazione, in particolare, sulla collina dei Camaldoli, dalle caratteristiche ripide pendici tufacee e sulla cui sommità si erge il monumentale complesso monastico inserito nel verde boschivo e che costituisce parte essenziale dello scenario paesistico del golfo di Napoli; la realizzazione di un parco pubblico naturalistico trova gravissimi impedimenti, a causa dell'abusivismo edilizio;

Ritenuta- l'opportunità

(per l'area compresa fra il confine col comune di Pozzuoli, via Domitiana, via San Gennaro, via Vecchia Agnano, via Terracina, via Vicinale Cupa Terracina, strada Vicinale Volo S. Angelo, asse della linea elettrica dall'incrocio con tale strada vicinale e la via vicinale S. Jacono alla via Cintia, cupa Cintia, via Montagna Spaccata, via Vicinale Palazziello, via Torre di Franco, via Vicinale Torre di Piperno, via Canonico Giovanni Scherillo, via Quattro Novembre, via Risorgimento, via della Pigna, fino al sottopasso della Tangenziale, detta autostrada fino al sottopasso con la via Gabriele Iannelli, detta via fino alla piazza Cangiani, via Leonardo Bianchi, via Guantai a Orsolone, piazzetta Guantai a Nazareth, via Camillo Guerra, fino al confine con il comune di Marano, detto confine fino alla via comunale Pianura Marano, via De Grassi (già via Emanuele Gianturco alla frazione Pianura), via Camaldoli a Pianura, contrada Conzolo, vicinale per la strada vicinale S. Aniello, detta strada vicinale S. Aniello, fino alla strada vicinale dei Monti, via Vicinale Pignatiello, contrada Pignatiello, fino all'incrocio con la via Domenico Padula e la via Montagna Spaccata, detta via fino alla strada comunale Masseria Grande, strada vicinale Masseria Grande, via Montagna Spaccata, strada ferrata circumflegrea, via Vicinale Lupara fino al confine col comune di Pozzuoli, detto confine fino alla via Domitiana),

di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della zona flegrea nel comune di Napoli che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dai sopracitati decreti di vincolo, mediante l'integrazione dei decreti medesimi quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione, nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio della zona flegrea nel comune di Napoli, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) L'area nel comune di Napoli — delimitata dalla via Guantai ad Orsolone ed il perimetro dell'area già sottoposta alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreti ministeriali 20 maggio 1965 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 3 giugno 1967) e 25 gennaio 1958 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 7 febbraio 1958) — ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

In tale area sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per i lavori che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che i comune di Napoli è incluso nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981), sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.

2) I sopraindicati decreti ministeriali 5 maggio 1952 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 21 maggio 1952), 19 giugno 1952 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 1952), 11 gennaio 1955 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 1955), 25 gennaio 1958 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 7 febbraio 1958), 20 maggio 1967 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 9 giugno 1967) e 22 giugno 1967 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 1952), 11 gennaio 1955 *Ufficiale* n. 172 dell'11 luglio 1967), sono integrati, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« *In tale territorio*

per l'area compresa fra il confine col comune di Pozzuoli, via Domitiana, via San Gennaro, via Vecchia Agnano, via Terracina, via Vicinale Cupa Terracina, strada Vicinale Volo S. Angelo, asse della linea elettrica dall'incrocio con tale strada vicinale e la via Vicinale S. Jacono alla via Cintia, cupa Cintia, via Montagna Spaccata, via Vicinale Palazziello, via Torre di Franco, via Vicinale Torre di Piperno, via Canonico Giovanni Scherillo, via Quattro Novembre, via Risorgimento, via della Pigna, fino al sottopasso della Tangenziale, detta autostrada fino al sottopasso con la via Gabriele Iannelli, detta via fino alla piazza Cangiani, via Leonardo Bianchi, via Guantai a Orsolone, piazzetta Guantai a Nazareth, via Camillo Guerra, fino al confine con il comune di Marano, detto confine fino alla via comunale Pianura Marano, via de Grassi (già via Emanuele Gianturco alla frazione Pianura), via Camaldoli a Pianura, contrada Conzolo, vicinale per la strada vicinale S. Aniello, detta strada vicinale S. Aniello fino alla strada vicinale dei Monti, via vicinale Pignatiello, contrada Pignatiello, fino all'incrocio con la via Dome-

nico Padula e la via Montagna Spaccata, detta via fino alla strada comunale Masseria Grande, strada vicinale Masseria Grande, via Montagna Spaccata, strada ferrata circumflegrea, via Vicinale Lupara fino al confine col comune di Pozzuoli, detto confine fino alla via Domitiana,

sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per i lavori che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che il comune di Napoli è incluso nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981), sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici ».

3) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli, provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Napoli e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune.

Roma, addì 28 marzo 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(1836)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1985.

Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, riguardanti i comuni dell'isola d'Ischia.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che con decreto ministeriale 9 settembre 1952 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 26 settembre 1952) l'intero territorio del comune di Ischia, con esclusione delle proprietà demaniali, è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, per i cospicui caratteri di bellezza naturale;

Considerato che con decreto ministeriale 23 maggio 1958 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 1959) l'intero territorio del comune di Casamicciola è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, perché, oltre a costituire con i suoi incomparabili paesaggi un quadro naturale di non comune bellezza panoramica con caratteristici complessi di valore estetico e tradizionale, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Considerato che con decreto ministeriale 12 gennaio 1958 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1958) l'intero territorio del comune di Forio d'Ischia è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, perché oltre a costituire con i suoi incomparabili paesaggi un quadro naturale di non comune bellezza panoramica con caratteristici complessi di valore estetico e tradizionale, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Considerato che con decreto ministeriale 19 giugno 1958 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 30 agosto 1958) l'intero territorio del comune di Barano d'Ischia è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, perché oltre a costituire con i suoi incomparabili paesaggi un quadro naturale di non comune bellezza panoramica con caratteristici complessi di valore estetico e tradizionale, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Considerato che con decreto ministeriale 9 gennaio 1958 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1958) l'intero territorio del comune di Serrara Fontana è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, perché costituisce, per la ricchezza di incomparabili paesaggi godibili dalle strade, dal mare e dai numerosi belvedere, tra i quali il suggestivo e tradizionale villaggio peschereccio e il promontorio di Sant'Angelo, un insieme di quadri naturali di non comune bellezza panoramica;

Considerato che con decreto ministeriale 21 aprile 1958 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 13 maggio 1958) l'intero territorio del comune di Lacco Ameno è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, perché costituisce un antichissimo e ridente centro di piacevole soggiorno, note per le numerose e svariate sorgenti di acque termo-minerali, ricco di incomparabili paesaggi godibili da vari punti di vista accessibili al pubblico e costituenti, a volte, caratteristici complessi aventi valore estetico e tradizionale;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli con nota n. 625 del 17 gennaio 1985 ha riferito che:

i territori dell'Isola d'Ischia costituiscono nella loro unitarietà inscindibile un insieme geologico, ambientale, naturalistico, di eccezionale rilevanza nel quale si inseriscono mirabilmente ambienti di particolari valore estetico e tradizionale, che hanno fatto della località una delle aree italiane di maggiore interesse turistico fin dal secolo XIX, celebrata sia nella letteratura che nelle arti figurative con l'appellativo di Isola Verde;

il piano territoriale paesistico vigente (piano Calza Bini) approvato con decreto ministeriale 18 febbraio 1943 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 20 marzo 1943) non risulta adeguato ad una corretta tutela delle particolari caratteristiche geologiche, naturali ed ambientali dell'isola, considerate le notevoli modifiche intervenute sul territorio durante gli oltre 40 anni trascorsi;

e in atto un'aggressione dalle bellezze naturali e agli ambienti aventi valore estetico e tradizionale, diffusa sull'intero territorio, che recentemente si è andata accentuando anche per il dilagare dell'abusivismo edilizio;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dell'Isola d'Ischia che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dai sopracitati decreti di vincolo, mediante la integrazione dei decreti medesimi quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio dell'Isola d'Ischia, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dello art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) I sopraindicati decreti ministeriali 9 settembre 1952 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 26 settembre 1952), 19 giugno 1958 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 30 agosto 1958) e 21 aprile 1958 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 13 maggio 1958), sono integrati, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 1.1.2./3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che i comuni di Ischia, Barano d'Ischia e Lacco Ameno sono inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981), sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici ».

2) I sopraindicati decreti ministeriali 23 maggio 1958 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 1959), 12 gennaio 1958 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1958) e 9 gennaio 1958 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1958), sono integrati, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

3) La soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Napoli e provincia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici di ciascun comune interessato.

Roma, addì 28 marzo 1985

p. *Il Ministro*: Galasso

(1837)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1985.

Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, riguardanti i comuni di Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sorrento, Massalubrense e Sant'Agnello.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che con il decreto ministeriale 5 novembre 1955 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 29 novembre 1955) la zona del territorio comunale di Vico Equense, a valle della strada statale 145 della costiera sorrentina, è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa, perché, oltre a costituire un magnifico quadro naturale, offre punti di vista dai quali si può godere il

meraviglioso paesaggio della riviera sorrentina e l'ampio panorama del golfo di Napoli, della Piana di Sarno, e in lontanaza Capo Miseno, Procida e Ischia.

Tale zona è così delimitata:

« Tutti i terreni a valle della strada statale 145 (ex provinciale) della costiera sorrentina, a partire dal confine del territorio del comune di Castellammare di Stabia (escluso) a quello del territorio del comune di Meta di Sorrento (escluso) »;

Considerato che con il decreto ministeriale 2 maggio 1958 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 17 maggio 1958) la zona a monte del territorio comunale di Vico Equense è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa, perché ricca di quadri naturali di non comune bellezza aventi anche valore estetico e tradizionale ed offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze.

Tale zona è così delimitata:

« Confinante a nord-est con i comuni di Castellammare di Stabia e Pimonte, a sud-est con il comune di Positano, a sud-ovest con i comuni di Meta e Piano di Sorrento, a sud con la Marina di Chiosse, a nord-ovest con la strada statale sorrentina (145) »;

Considerato che con il decreto ministeriale 2 febbraio 1962 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 dell'8 marzo 1962) l'intero territorio comunale di Meta è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, perché oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, godibili da vari punti di vista accessibili al pubblico, costituisce un caratteristico complesso di immobili avente valore estetico e tradizionale;

Considerato che con il decreto ministeriale 15 febbraio 1962 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 14 marzo 1962) l'intero territorio comunale di Piano di Sorrento è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, perché oltre a costituire un caratteristico complesso di immobili avente valore estetico e tradizionale, forma dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica godibile da vari punti di vista accessibili al pubblico;

Considerato che con il decreto ministeriale 26 gennaio 1962 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 15 febbraio 1962) l'intero territorio comunale di Sorrento è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, perché oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza, aventi anche valore estetico e tradizionale, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un ampio e magnifico panorama;

Considerato che con il decreto ministeriale 10 febbraio 1962 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 4 ottobre 1962) l'intero territorio comunale di Sant'Agnello è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, perché forma dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica aventi anche valore estetico tradizionale, godibili da vari punti di vista accessibili al pubblico;

Considerato che con il decreto ministeriale 22 dicembre 1965 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 26 marzo 1966) l'intero territorio comunale di Massalubrense è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, perché costituente la porzione terminale della Penisola Sorrentina, che forma, nel suo insieme e con tutti i suoi comuni, già vincolati, un comprensorio territoriale di incomparabile valore paesistico e ambientale;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli con nota n. 16707 dell'11 dicembre 1984 ha riferito che:

i suddetti territori, siti nella Penisola Sorrentina, costituiscono tuttora nella loro unitarietà inscindibile un insieme geologico, ambientale, naturalistico, di eccezionale rilevanza nel quale si inseriscono mirabilmente ambienti di particolare valore estetico e tradizionale, che hanno fatto della località una delle aree italiane di maggiore interesse turistico fin dal secolo XVIII, celebrata sia nella letteratura che nelle arti figurative;

tale incomparabile quadro ambientale è tuttora ancora valido, malgrado la continua ed indiscriminata pressione edilizia, spesso sfuggita ad ogni controllo;

in tali località si è accentuato il dilagare dell'abusivismo edilizio; non è stato ancora approvato dal consiglio regionale della Campania il provvedimento di pianificazione paesistica dei territori;

Ritenuta l'opportunità per gli interi territori dei predetti comuni di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della Costiera Sorrentina che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dai sopracitati decreti di vincolo, mediante la integrazione dei decreti medesimi quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio predetto della Costiera Sorrentina, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) I sopraindicati decreti ministeriali 5 novembre 1955 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 29 novembre 1955), 2 maggio 1958 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 17 maggio 1958), 2 febbraio 1962 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 dell'8 marzo 1962), 15 febbraio 1962 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 14 marzo 1962), 26 gennaio 1962 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 15 febbraio 1962) e 22 dicembre 1965 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 26 marzo 1966), sono integrati, dopo il primo capoverso della parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'aspetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2./ /3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che i comuni di Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sorrento e Massalubrense sono inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981) sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici ».

2) Il sopraindicato decreto ministeriale 10 febbraio 1962 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 4 ottobre 1962) è integrato, dopo il primo capoverso della parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'aspetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 1.1.2./3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763 del 24 giugno 1982 ».

3) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune.

Roma, addì 28 marzo 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(1838)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1985.

Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, riguardanti i comuni di Monte di Procida, Bacoli e Pozzuoli.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che con il decreto ministeriale 20 gennaio 1964 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 13 marzo 1964 l'intero territorio del comune di Monte di Procida (Napoli), esclusa l'area interessata alla costruzione del porticciolo di Acquamorta, è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, perché, oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, costituisce, nel suo insieme, un complesso di immobili avente valore estetico e tradizionale;

Considerato che con il decreto ministeriale 15 dicembre 1959 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 6 maggio 1960 l'intero territorio del comune di Bacoli (Napoli) è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, perché con la località di Baia con le sue antiche terme e lo storico castello aragonese dominante il mare, le località di Capo Miseno con il lago e l'antico e storico porto militare romano, di Torregaveta con il caratteristico porticciolo dal roccioso approdo, di Miliscola suggestivo centro balneare, con il lago di Fusaro, oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, costituisce nel suo insieme un caratteristico complesso di valore estetico e tradizionale, godibile da vari punti di vista accessibili al pubblico;

Considerato che con il decreto ministeriale 12 settembre 1957 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 23 settembre 1957, l'intero territorio del comune di Pozzuoli (Napoli) è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa, poiché l'intero territorio predetto, si adagia al centro della rada che si apre tra la collina di Posillipo e le spiagge di Arco Felice e Lucrino con i suoi terreni caratterizzati da fenomeni vulcanici, con le sue sorgenti termali e minerali, con i suggestivi laghi (Averno e Lucrino), con le sue colline coperte di lussureggiante vegetazione nonché con il suo incomparabile litorale, costituisce, nel suo insieme di paesaggi, visibile dal mare e dalle pubbliche strade, inquadrati nella visione del Vesuvio, della Penisola Sorrentina e delle isole di Capri, Ischia e Procida, un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, meritevole della particolare protezione della legge;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli e provincia con nota n. 1004 del 25 gennaio 1985 ha riferito che:

i territori predetti configurano un paesaggio insolito, costituito da crateri intatti, talvolta a diretto contatto con il mare, da pareti di tufo, che in molti punti

si aprono in suggestive grotte, dalle cosidette « fumarole » e dalle sorgenti minerali: tutti elementi che costituiscono un ambiente unico al mondo, il cui fascino è accresciuto dall'interesse che i luoghi hanno suscitato fin dalle remote antichità, sicché le testimonianze storiche e artistiche di cui sono ricche la letteratura, le arti figurative, gli stessi complessi di inestimabile valore archeologico, costituiscono un insieme inscindibile dei valori geologici, ambientali e naturalistici;

è in atto un'aggressione alle bellezze naturali e agli ambienti aventi valore estetico e tradizionale, diffusa su l'intero territorio, che recentemente si è andata accentuando anche per il dilagare dell'abusivismo edilizio;

i campi Flegrei costituiscono quell'incomparabile quadro ambientale tuttora ancora valido, malgrado la continua ed indiscriminata pressione edilizia, spesso sfuggita ad ogni controllo;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore dell'intero territorio dei Campi Flegrei nei comuni di Monte di Procida, Bacoli e Pozzuoli che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dai sopracitati decreti di vincolo, mediante la integrazione dei decreti medesimi quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il predetto territorio dei Campi Flegrei possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) I sopraindicati decreti ministeriali 20 gennaio 1964 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 13 marzo 1964), 15 dicembre 1959 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 6 maggio 1960) e 12 settembre 1957 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 23 settembre 1957), sono integrati, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che i comuni di Monte di Procida, Bacoli e Pozzuoli sono inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981) e che Pozzuoli e l'area flegrea sono interessati dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, sono, altresì, fatti salvi i provvedimenti di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici e dal bradisismo ».

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli e provincia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni di Monte di Procida, Bacoli e Pozzuoli e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio dei comuni interessati.

Roma, addì 28 marzo 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(1839)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1985.

Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'isola di Capri.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che con decreto ministeriale 20 marzo 1951 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 7 aprile 1952) l'intero territorio dell'isola di Capri (comuni di Capri e Anacapri) è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 aprile 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, per i suoi particolari caratteri di bellezze naturali;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli con nota n. 624 del 17 gennaio 1985 ha riferito che:

i territori dell'isola di Capri costituiscono nella loro unitarietà inscindibile un insieme geologico, ambientale, naturalistico, di eccezionale rilevanza nel quale si inseriscono mirabilmente ambienti di particolare valore estetico e tradizionale, che hanno fatto della località una delle aree italiane di maggior interesse turistico fin dalla remota antichità;

devono essere conservati i particolari aspetti che hanno fatto dell'isola di Capri quell'incomparabile quadro ambientale tuttora ancora valido, malgrado la continua ed indiscriminata pressione edilizia, spesso sfuggita ad ogni controllo;

le aree suddette comprendono il sistema ambientale costituito dal mare e dalle coste, i grandi scenari paesistici a morfologia tettonica dominante, gli scenari paesaggistici caratterizzati dalle coltivazioni agricole, dagli insediamenti accentranti o sparsi di particolare valore ambientale, artistico e storico;

si conservano eccezionali esempi di flora e fauna (lucertola azzurra); è in atto una aggressione alle bellezze naturali e agli ambienti aventi valore estetico e tradizionale, diffusa sull'intero territorio, che recentemente si è andata accentuando per il dilagare dell'abusivismo edilizio;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dell'isola di Capri che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dal sopracitato decreto di vincolo, mediante la integrazione del decreto medesimo quanto a definizione dei suoi effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti della dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio dell'isola di Capri, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il sopraindicato decreto ministeriale 20 marzo 1951 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 7 aprile 1952) è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'aspetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelle che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni di Capri e Anacapri e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio dei comuni interessati.

Roma, addì 28 marzo 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(1840)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico degli interi territori dei comuni di Lettere, Pimonte, S. Antonio Abate, Casola e Gragnano. Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti i comuni di Agerola e Castellammare di Stabia.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Considerato che con decreto ministeriale 13 giugno 1957 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 27 giugno 1957) la zona in località Petrella nel comune di Lettere è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa, perché oltre a costituire, con i resti di costruzioni romaniche e aragonesi, un complesso di caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la panoramica visione della sottostante pianura della Valle del Sarno, dell'agro Nocerino e dei comuni limitrofi, nonché il Vesuvio e tutto il golfo partenopeo, da Capo Miseno fino a Castellammare di Stabia.

Tale zona è così delimitata:

nei fogli catastali XIII, XV, XXII, XXIII, XXV e XXVI, nonché nel foglio catastale X, limitatamente alla zona confinante a nord con la strada vicinale Petraro, ad ovest con la strada vicinale da Petrella a San Nicola, a sud con il foglio catastale XXV e ad est con la strada comunale Maiolino fino a raggiungere in linea d'aria la strada vicinale Petraro;

Considerato che con decreto ministeriale 12 novembre 1958 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 12 dicembre 1958) l'intero territorio del comune di Agerola è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, perché, con l'amenità del suo paesaggio di aspetto nordico-prealpino, per la ricchezza dei suoi boschi, per le pittoresche

casette delle sue borgate, oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza avente anche valore estetico e tradizionale, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale dell'ameno golfo di Salerno, fino alla piana di Paestum, i monti del Cilento e l'isola di Capri;

Considerato che con decreto ministeriale 28 luglio 1965 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 dell'11 settembre 1965) l'intero territorio del comune di Castellammare di Stabia, esclusa la zona demaniale comprendente l'area portuale vera e propria che va dal moletto Quartuccio incluso al cantiere della Navalmeccanica incluso, è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, perché, oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, godibili da vari punti di vista accessibili al pubblico, costituisce un complesso di immobili di caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

Considerato che parte del territorio dei comuni di Gragnano e Casola è stata dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa, a norma del punto 1) del decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984) e che tale disposizione è stata resa nota ai rispettivi comuni della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli con note numeri 14087 e 14089 del 25 ottobre 1984;

Considerato che il territorio dei comuni di S. Antonio Abate e Pimonte, pur facente parte integrale del contesto ambientale e paesistico dei monti Lattari, che hanno nel Faito la massima emergenza, non risulta vincolato a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato che gli interi territori dei comuni di Lettere, Agerola, Castellammare di Stabia, Gragnano, Casola, S. Antonio Abate e Pimonte costituiscono nella loro unitarietà inscindibile un insieme geologico, ambientale, naturalistico di eccezionale rilevanza caratterizzato nei punti orograficamente più accentuati da una alternanza di massicci montuosi e profondi valloni, ricoperti da estesi manti boschivi, con effetti di grande suggestione.

E' necessario ed urgente pertanto provvedere a sottoporre ai vincoli della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche gli interi territori dei comuni di Gragnano, Casola, Lettere, S. Antonio Abate e Pimonte;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli con la nota n. 1002 del 21 gennaio 1985 ha riferito che:

i territori sopraindicati costituiscono un inestimabile patrimonio naturale e tradizionale;

è in atto una aggressione alle bellezze naturali ed agli ambienti aventi valore estetico e tradizionale, diffusa sull'intero territorio, che recentemente si è andata accentuando anche per il dilagare dell'abusivismo edilizio;

non è stato ancora approvato dal consiglio regionale della Campania il provvedimento di pianificazione paesistica dei territori;

Ritenuta l'opportunità — (per gli interi territori dei comuni di Lettere, Agerola, Pimonte, S. Antonio Abate, Casola e Gragnano e per il comune di Castellammare di Stabia, per l'area delimitata dal confine col comune di Vico Equense, cui fa seguito la linea di costa in corrispondenza dell'Arenile Pennella fino all'inizio del tratto panoramico di circumvallazione della strada statale 145, detta strada e, in proseguo, la strada comunale per Privati e Montefusco fino al confine con il comune di Gragnano, detto confine, il confine con il comune di Pimonte, fino a quello con il comune di Vico Equense) — di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dai sopracitati decreti di vincolo, mediante la integrazione dei decreti medesimi quanto a definizione dei loro effetti, prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio di detta zona della penisola sorrentina possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Gli interi territori dei comuni di Lettere, Pimonte, S. Antonio Abate, Casola e Gragnano hanno notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

In tali territori sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che i comuni di Lettere, Pimonte, S. Antonio Abate, Casola e Gragnano sono inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981) sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.

2) Il sopraindicato decreto ministeriale 12 novembre 1958 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del

12 dicembre 1958), è integrato, dopo il primo capoverso, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni all'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2./3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che il comune di Agerola è incluso nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981), sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi simici ».

3) Il sopraindicato decreto ministeriale 28 luglio 1965 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 dell'11 settembre 1965), è integrato, dopo il primo capoverso della parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio — (limitatamente all'area delimitata dal confine con il comune di Vico Equense, cui fa seguito la linea di costa in corrispondenza dell'arenile Pennella fino all'inizio del tratto panoramico di circumvallazione della strada statale 145, detta strada è, in proseguo, la strada comunale per privati e Montefusco fino al confine con il comune di Gragnano, detto confine, il confine con il comune di Pimonte, fino a quello con il comune di Vico Equense) — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2./3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che il comune di Castellammare di Stabia è incluso nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981), sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici ».

4) La soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Napoli provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati, e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria, da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni interessati.

Roma, addì 28 marzo 1985

p. *Il Ministro*: Galasso

(1841)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di tre zone site nel comune di Napoli. Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che con decreto ministeriale 24 gennaio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1953, la zona della collina di Posillipo, nel comune di Napoli, è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perchè costituisce, con il suo manto di verde e gli alti pini secolari, con le sue ville, con i parchi dalla vegetazione lussureggiante in gran parte esotica e con le pittoresche insenature, una delle più cospicue famose e celebrate bellezze naturali di Napoli, e che le strade che salgono sul pendio del promontorio, offrono dei punti di vista dai quali si può godere la successione variatissima di quadri panoramici verso la città distesa ai piedi del Vomero, il Vesuvio, la riviera del golfo, la penisola sorrentina, Capri, ecc.

La zona è così delimitata:

piazza Sermoneta (ex piazza Barbaia), confine dei terreni a nord, nord-est del foglio di mappa catastale XXV (25) della sezione Chiaia di Napoli, via Alessandro Manzoni fino al ponte del parco della Rimembranza, discesa di Coroglio fino all'attacco del ponte di collegamento tra la terraferma e Nisida, la sponda marina dal ponte di Nisida, fino a piazza Sermoneta (ex piazza Barbaia) a Mergellina;

Considerato che con decreto ministeriale 12 febbraio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 25 febbraio 1957, la zona comprendente il primo tratto di via A. Manzoni, nel comune di Napoli, è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perchè oltre a costituire un quadro naturale di non comune bellezza panoramica per il ridente complesso paesistico formato dal naturale declivio della collina di Posillipo, ricco di zone alberate e verdi digradanti da via Manzoni verso la città, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze.

Tale zona è così delimitata:

a nord confina con via A. Manzoni e via Tasso, fino alla proprietà Pascale (particelle numeri 93 e 194) esclusa, e confine della proprietà del parco Comola-Ricci; ad est con l'ex proprietà Vitale, Manetta e cava Mangoni; a sud con proprietà Laudiero e particelle numeri 78 e 320; ad ovest con via A. Manzoni;

Considerato che con decreto ministeriale 24 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 6 novembre 1957, la zona della collina di Posillipo,

versante sui campi Flegrei a Fuorigrotta, sita nell'ambito del comune di Napoli, è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perchè costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica.

Tale zona è così delimitata:

confina a nord, con il foglio di mappa IX, sezione Chiaia, ad est, con i fogli di mappa XXV, XXX e XXXVI; a sud, con il foglio di mappa XXXV, sezione Chiaia; ad ovest, con una linea che percorre parallelamente la via comunale Campegna, alla distanza di metri 200 dalla stessa;

Considerato che con decreto ministeriale 14 dicembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 25 marzo 1960, la zona del secondo tronco di via Orazio, sita nell'ambito del comune di Napoli, è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perchè costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale.

Tale zona è così delimitata:

confina a nord con la particella n. 127 secondo tronco di via Orazio e particelle numeri 106 e 107; ad est con il primo tronco di via Orazio; a sud con via Orazio e linea di confine del foglio di mappa XVIII con il foglio di mappa XXV, sezione Chiaia; ad ovest con via 3-3;

Considerato che con decreto ministeriale 19 luglio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 12 ottobre 1960, la zona compresa tra via Alessandro Manzoni e la strada comunale di Porta Posillipo, sita nell'ambito del comune di Napoli, è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica.

Tale zona è così delimitata:

confina ad ovest con la strada di Porta Posillipo, ad est, nord e sud con via Alessandro Manzoni;

Considerato che con decreto ministeriale 26 aprile 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 4 maggio 1966 la località Scogliere di Mergellina, tra il Molosiglio e l'isola di Nisida, sita nell'ambito del comune di Napoli, è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché, oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente anche un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze.

Tale zona è così delimitata:

comprende il lido, le scogliere e mare antistante per una profondità di metri 500, e compresa nel tratto che va dal Molosiglio alla radice occidentale del pontile di Nisida, compresi ambo i lati del pontile stesso e l'intera isola di Nisida;

Considerato che:

a) l'area ricadente nella collina di Posillipo compresa tra il confine del foglio di mappa 33 e 34, sezione di Chiaia, la via Leonardi Cattolica Pasquale, via Coroglio, via Nuova Nisida, fino alla linea di costa, la linea di costa del pontile di Nisida e il confine della zona già sottoposta alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale del 24 gennaio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1953, non risulta sottoposta a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

b) la contingua area — fra il confine del foglio di mappa 33 e 34 della sezione Chiaia, via Leonardi Cattolica Pasquale, piazza Neghelli, via Campegna, via Coriolano, via Vicinale, da detta strada alla via Generale De Bonis ed il confine della zona già sottoposta alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale 24 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 6 novembre 1957 — non risulta sottoposta a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

c) l'area compresa tra il confine dell'area già inclusa negli elenchi con decreto ministeriale 27 maggio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 6 giugno 1958, via Mergellina, piazzetta del Leone, via Mergellina, piazza Sannazzaro, salita Piedigrotta, piazza Piedigrotta, corso Vittorio Emanuele, viale privato Comola Ricci, via Tasso, confine dell'area già inclusa negli elenchi con decreto ministeriale del 12 febbraio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 25 febbraio 1957, via Manzoni e confine dell'area già inclusa negli elenchi con decreto ministeriale del 24 gennaio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1953 e decreto ministeriale del 14 dicembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 25 marzo 1960, comprese quelle aree già sottoposte al vincolo della legge n. 778 dell'11 giugno 1922, non risulta anch'essa sottoposta a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

d) le aree suddette sono parte integrante della collina di Posillipo ed hanno le stesse caratteristiche geologiche, ambientali e paesaggistiche delle sopraindicate zone già vincolate, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

E' pertanto necessario ed urgente provvedere alla imposizione dei vincoli anche sulle aree sopracitate;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli e provincia, con nota n. 371 del 12 gennaio 1985 ha riferito che:

a) la collina di Posillipo costituisce un insieme geologico ambientale e paesistico nel quale si inseriscono mirabilmente episodi di particolare valore estetico e tradizionale, quali ad esempio i casali di Posillipo Villanova e l'abitato di Marechiaro, nonchè le preesistenze archeologiche, fra le quali emergono la residenza imperiale di villa Paratore ed i ruderi a diretto contatto con il mare, località note e celebrate fin dall'antichità, e rappresentate nell'arte soprattutto nei secoli XVIII e XIX, quando da Posillipo una particolare scuola pittorica di importanza internazionale assunse la denominazione; inoltre, sempre nel secolo XIX, sorsero nella zona, successivamente alla realizzazione della via Posillipo, numerose ville signorili nelle quali il pregio dell'architettura si unisce armoniosamente con la particolare bellezza dei giardini;

b) questo inestimabile patrimonio naturale e tradizionale, a seguito delle trasformazioni avvenute nell'ultimo cinquantennio, ha subìto modifiche ed ha

raggiunto una saturazione edilizia con equilibrio tra ambiente naturale ed intervento umano, che in alcuni casi è stato stravolto con guasti irreparabili;

c) il vigente piano regolatore generale, approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1829 del 31 marzo 1972, vieta qualsiasi nuova costruzione e qualsiasi modifica e trasformazione del suolo, e solo per alcune limitate zone di più intensa edificazione, la ristrutturazione edilizia, vietando però qualsiasi aumento di volume, di superficie utile e del numero dei piani;

d) infatti, malgrado le restrittive normative vigenti, le trasgressioni alle norme di piano regolatore e l'abusivismo edilizio danneggiano sempre più frequentemente le incomparabili bellezze naturali di Posillipo;

Ritenuta l'opportunità — per l'area compresa tra la linea di costa, il porticciolo di Mergellina, via Mergellina, piazzetta del Leone, via Mergellina, piazzetta Sannazzaro, salita Piedigrotta, piazza Piedigrotta, corso Vittorio Emanuele, viale privato Comola Ricci, via Tasso, largo Europa, via Manzoni, via General De Bonis, via vicinale dal termine di detta strada De Bonis fino alla via Coriolano, nel rione Flegreo, detta via Coriolano, via Coroglio, via Nuova Nisida, fino alla linea di costa, detta linea di costa includendo le isole di Nisida e della Gaiola, fino al porticciolo di Mergellina — di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della collina di Posillipo che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dai sopracitati decreti di vincolo, mediante la integrazione dei decreti medesimi quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio della collina di Posillipo, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona della collina di Posillipo, nel comune di Napoli — compresa fra il confine del foglio di mappa 33 e 34 della sezione Chiaia, la via Leonardi Cattolica Pasquale, via Coroglio, via Nuova Nisida, fino alla linea di costa, la linea di costa del pontile di Nisida ed il confine della zona già sottoposta alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale del 24 gennaio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1953 — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le prescrizioni contenute nella legge stessa. In tale zona sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che il comune di Napoli è incluso nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981), sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.

2) La zona della collina di Posillipo, nel comune di Napoli — compresa fra il confine del foglio di mappa 33 e 34 della sezione di Chiaia, via Leonardi Cattolica Pasquale, piazza Neghelli, via Campegna, via Coriolano, via Vicinale, da detta strada alla via Generale De Bonis ed il confine della zona già sottoposta alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale 24 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 6 novembre 1957 — ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le prescrizioni contenute nella legge stessa.

In tale zona sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2.3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che il comune di Napoli è incluso nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981), sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.

3) La zona del comune di Napoli — compresa tra il confine dell'area già inclusa negli elenchi con decreto ministeriale 27 maggio 1958 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 6 giugno 1958, via Mergellina, piazzetta del Leone, via Margellina), piazza Sannazzaro, salita Piedigrotta, piazza Piedigrotta, corso Vittorio Emanuele, viale privato Comola Ricci, via Tasso, confine dell'area già inclusa negli elenchi con decreto ministeriale del 12 febbraio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 25 febbraio 1957, via Manzoni e confine dell'area già inclusa negli elenchi con decreto ministeriale del 24 gennaio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1953 e decreto

ministeriale del 14 dicembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 25 marzo 1960, comprese quelle aree già sottoposte al vincolo della legge n. 778 dell'11 giugno 1922 — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le prescrizioni contenute nella legge stessa.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che il comune di Napoli è incluso nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981), sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati sulla base delle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.

4) I sopraindicati decreti ministeriali: 24 gennaio 1953 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1953), 12 febbraio 1957 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 25 febbraio 1957), 24 ottobre 1957 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 6 novembre 1957), 14 dicembre 1959 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 25 marzo 1960), 18 luglio 1960 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 12 ottobre 1960) e 26 aprile 1966 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 4 maggio 1966), sono integrati, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale zona — nell'area compresa tra la linea di costa, il porticciolo di via Mergellina, piazzetta del Leone, via Mergellina, piazzetta Sannazzaro, salita Piedigrotta, piazza Piedigrotta, corso Vittorio Emanuele, viale privato Comola Ricci, via Tasso, largo Europa, via Manzoni, via Generale De Bonis, via Vicinale dal termine di detta strada De Bonis fino alla via Coriolano, nel rione Flegreo, detta via Coriolano, via Coroglio, via Nuova Nisida, fino alla linea di costa, detta linea di costa includendo le isole di Nisida e della Gaiola, fino al porticciolo di Mergellina — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 1.1.2./3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

Considerando che il comune di Napoli è incluso nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981) sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati sulla base delle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.

5) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici di Napoli e provincia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Napoli e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune interessato.

Roma, addì 28 marzo 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(1842)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Colle di Cicala, ricadente nel comune di Nola.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984;

Considerato che l'intero territorio del Colle di Cicala, ricadente nel comune di Nola, non risulta sottoposto a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato che la zona di Colle di Cicala, dalla quale si gode un significativo panorama e che si estende da Nola fino al mare, costituisce un insieme di rilevante interesse ambientale e paesaggistico nel quale si inseriscono episodi architettonici di particolare valore, quali i resti del castello e dell'abitato di Cicala, che vi era sorto intorno, eretto dai Normanni agli inizi del secolo XII, probabilmente laddove sorgono precedenti fortificazioni a difesa dei Nolani dalle invasioni barbariche; il convento e la chiesa di S. Angelo in Palco, notevole episodio di architettura rinascimentale campana, eretto nella prima metà del '400 dal conte Orsini, poi rimaneggiato — in particolare la chiesa — dopo il terremoto del 1631; la chiesa della Santa Croce con l'annesso convento dei Cappuccini, complesso eretto tra la seconda metà del '500 e la prima del '600; il complesso dell'eremo dei Camaldoli, con la caratteristica distribuzione a celle isolate, ciascuna con il proprio orto; ancora la chiesa della SS. Trinità, oltre quelle distrutte di S. Norberto, S. Maria e S. Giovanni, ricordate in una Bolla di Papa Gregorio XI; infine, ai piedi del colle, il seminario vescovile fondato dal vescovo Troiano Caracciolo del Sole nel 1747, su progetto di Luca Vecchione, ove attualmente, oltre il seminario, hanno sede la biblioteca diocesana ed un *antiquarium* con una raccolta di epigrafi marmoree, tra cui il famoso *Cippus Abellanus*.

Tale zona è così delimitata:

dal limite comunale di Nola (al confine con i comuni di Casamarciano, Visciano, Liveri e S. Paolo Belsito) e dall'asse stradale Casamarciano-S. Paolo Belsito;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli e provincia con nota n. 626 del 17 gennaio 1985 ha riferito della carente tutela del territorio, alla quale si aggiunge il sempre più aggressivo fenomeno dell'abusivismo edilizio;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del Colle di Cicala, ricadente nel comune di Nola, che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio Colle di Cicala, ricadente nel comune di Nola, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione del vincolo siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) la zona di Colle di Cicala, ricadente nel comune di Nola, riveste notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

La zona è così delimitata:

dal limite comunale di Nola (al confine con i comuni di Casamarciano, Visciano, Liveri e S. Paolo Belsito) e dall'asse stradale Casamarciano-S. Paolo Belsito.

Nella suddetta zona sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763 del 24 giugno 1982.

Considerando che il comune di Nola è incluso nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981), sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici di Napoli e provincia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Nola e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 28 marzo 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(1843)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico degli interi territori dei comuni di Boscoreale e San Giorgio a Cremano, riguardanti i comuni di Portici, Resina, Torre del Greco, Torre Annunziata, S. Sebastiano al Vesuvio, Boscotrecase, Pompei, Terzigno, San Giuseppe Vesuviano, Ottaviano, Somma Vesuviana, Sant'Anastasia, Pollena Trocchia e Cercola.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che con il decreto ministeriale 4 ottobre 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 16 ottobre 1961) l'intero territorio del comune di Portici è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, perché, oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, costituisce, nel suo insieme, un complesso di immobili avente valore estetico e tradizionale;

Considerato che con il decreto ministeriale 17 agosto 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 28 agosto 1961) l'intero territorio del comune di Resina è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, perché, oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, costituisce, nel suo insieme, un caratteristico complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Considerato che con il decreto ministeriale 20 gennaio 1964 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 12 marzo 1964) l'intero territorio del comune di Torre del Greco (esclusa la zona portuale delimitata: a nord con via Calastro; a sud con il mare in corrispondenza del varco d'entrata al porto, secondo la congiungente fra l'estremità del molo principale ed il punto di attacco a terra del molo di sottoflutto;

ad est con la dogana, largo Fontana e largo Porto Salvo; ad ovest con il mare lungo la linea di contatto fra la superficie del mare e la scarpa della scogliera di protezione del molo principale) è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, perché, oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, godibili da vari punti di vista accessibili al pubblico, costituisce un complesso di immobili aventi valore estetico e tradizionale;

Considerato che con il decreto ministeriale 9 aprile 1963 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 13 maggio 1963) l'intero territorio del comune di Torre Annunziata (esclusa la zona portuale vera e propria nonché il tratto compreso tra la radice del Molo di Levante ed il pontile Italsider, ex Ilva) è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, perché, oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Considerato che con il decreto ministeriale 27 ottobre 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 18 novembre 1961) l'intero territorio del comune di Pompei è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, perché, oltre a costituire un caratteristico complesso di immobili aventi valore estetico e tradizionale, forma dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica godibili da vari punti di vista accessibili al pubblico;

Considerato che con il decreto ministeriale 8 settembre 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 20 settembre 1961) l'intero territorio del comune di Boscotrecase è riconosciuto di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, perché forma dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica aventi anche valore estetico e tradizionale, godibili da vari punti di vista accessibili al pubblico;

Considerato che con il decreto ministeriale 7 agosto 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 24 agosto 1961) l'intero territorio del comune di Terzigno è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, perché forma dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica aventi anche valore estetico e tradizionale;

Considerato che con il decreto ministeriale 6 ottobre 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 16 ottobre 1961) l'intero territorio del comune di San Giuseppe Vesuviano è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, perché, oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza, costituisce, nel suo insieme, un caratteristico complesso di immobili aventi valore estetico e tradizionale, ed offre altresì dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Considerato che con il decreto ministeriale 2 settembre 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 12 settembre 1961) l'intero territorio del comune di Ottaviano è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, perché forma dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica aventi anche valore estetico e tradizionale, godibili da vari punti di vista accessibili al pubblico;

Considerato che con il decreto ministeriale 26 ottobre 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 15 novembre 1961) l'intero territorio del comune di Somma Vesuviana è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, perché costituisce dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica aventi anche valore estetico e tradizionale per la spontanea concordanza fra l'opera della natura e quella del lavoro umano;

Considerato che con il decreto ministeriale 8 agosto 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 24 agosto 1961) l'intero territorio del comune di Sant'Anastasia è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, perché, oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, aventi anche valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quella bellezza;

Considerato che con il decreto ministeriale 3 ottobre 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 16 ottobre 1961) l'intero territorio del comune di Pollena Trocchia è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, perché forma dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica aventi anche valore estetico e tradizionale, godibili da vari punti di vista accessibili al pubblico;

Considerato che con il decreto ministeriale 5 agosto 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 24 giugno 1961) l'intero territorio del comune di Cercola è stato riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa perché, oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, costituisce, nel suo insieme, un caratteristico complesso di immobili avente valore estetico e tradizionale ed offre altresì dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Considerato che con il decreto ministeriale 11 giugno 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 23 giugno 1961) l'intero territorio del comune di San Sebastiano al Vesuvio è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa, perché costituisce un insieme di quadri naturali di non comune bellezza panoramica aventi anche valore estetico e tradizionale;

Considerato che con il decreto ministeriale 26 luglio 1966 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 novembre 1966) le zone del territorio del comune di San

Giorgio a Cremano sono riconosciute di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposte a tutte le disposizioni della legge stessa, perché, per il loro eccezionale carattere paesistico, dovuto soprattutto alla presenza di ville, parchi ed estese zone di verde, costituiscono un quadro naturale di grande suggestività nonché un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale, ricco di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze;

Tali zone sono comprese nel seguente perimetro: parte da via Botteghelle, strada provinciale Lagni Arso, largo Arso, si segue il confine comunale con Portici, Villa Prota (inclusa) una fascia di 40 metri ad est di Via Pessina fino ad una distanza di 40 metri dalla via Aspreno Galante, quindi lungo una fascia distante sempre 40 metri ad ovest della via stessa fino al confine con Portici, confine con Portici fino a via G. Matteotti, una fascia di 20 metri a nord di via Matteotti fino all'alveo Vesuvio, una fascia di 40 metri a monte dell'autostrada e continuale delle vie Pittore e San Sebastiano fino al confine comunale con Resina, confine comunale con Resina e San Sebastiano, Cupa Tufarelli o Bolino per una lunghezza di m 120 dal confine, linea retta in direzione est-ovest lunga m. 70, linea retta in direzione nord-sud, fino alla Cupa Cascetta, Cupa Cascetta e confine comunale con Barra fino ad una fascia dello stesso spessore continua lungo l'alveo San Michele fino alla strada comunale S. Anna, piazza Garibaldi, via de Lautieres fino alla piazzetta Bernardo Tanucci, via Tanucci, via Gramsci fino a via Botteghelle;

Considerato che con lo stesso decreto ministeriale 8 settembre 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 20 settembre 1961) riguardante Boscotrecase, risulta vincolato anche l'intero territorio del comune di Trecase, costituito solo tre anni fa; non risulta sottoposto a vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il territorio del comune di Boscoreale;

Considerato che il territorio comunale di Boscoreale e di San Giorgio a Cremano è caratterizzato da valori paesistici e panoramici analoghi a quelli degli altri comuni vesuviani, coi quali concorre a costituire un'unitarietà geologica, ambientale e naturalistica di eccezionale rilevanza. E' necessario ed urgente pertanto provvedere a sottoporre ai vincoli della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche il territorio del comune di Boscoreale e del comune di San Giorgio a Cremano;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Napoli con nota n. 1008 del 21 gennaio 1985 ha riferito che:

i suddetti territori dell'area vesuviana costituiscono, nella loro unitarietà inscindibile, un insieme geologico, ambientale, naturalistico di eccezionale rilevanza che si estende dal Vesuvio e dal Monte Somma, con le loro pendici, fino al mare;

tale territorio possiede, oltre alle specifiche caratteristiche storico-ambientali, anche un patrimonio di eccezionale interesse architettonico, quello delle ville vesuviane concepite in funzione della particolare configurazione del territorio stretto fra il Vesuvio e il mare, ai quali elementi naturalistici rimandano gli assi prospettici delle Ville e dei loro parchi;

tale complesso delle Ville vesuviane costruite nel corso dei secoli all'ombra del Vesuvio costituisce un esempio raro di continuità storica, sociale, economica e produttiva;

nelle falde più basse del vulcano e nella fascia costiera le aree agricole sono tra le più floride della regione e la campagna è intensamente utilizzata con un fitto frazionamento dei campi, il paesaggio disegnato da queste colture è di uno straordinario fascino stagliandosi il verde dei campi nel grigiore delle correnti laviche ed il brullo dorso della montagna facendo da contrappunto paesistico e cromatico allo specchio di mare che ne lambisce le estreme propaggini.

Questi elementi sono essenziali alla comprensione del rapporto tra natura e architettura, tra la villa, la campagna e il Vesuvio in un dialogo che anonimi capomastri o architetti di grande talento hanno modellato;

tale territorio possiede anche un patrimonio archeologico unico al mondo costituito dai resti delle antiche Pompei, Oplonti ed Ercolano;

i comuni costieri hanno una eccezionale densità demografica ed è in atto un dilagante abusivismo edilizio che negli ultimi mesi ha aggredito anche le pendici alte del vulcano;

devono essere tutelati i popolamenti vegetali ed animali nelle loro forme autoctone di insediamento consolidato per favorirne l'evoluzione, le acque marine e fluviali, con particolare riguardo al fiume Sarno;

Ritenuta l'opportunità

(per tutto il territorio dei comuni di San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, Torre del Greco, Torre Annunziata, San Sebastiano al Vesuvio, Boscotrecase e Trecase) nonché per le seguenti zone:

Pompei: area compresa tra il fiume Sarno, i comuni di Torre Annunziata e di Boscoreale e la via Nolana, via Piave, piazza Longo, via Astolelle;

Boscoreale: area compresa tra i comuni di Pompei, Torre Annunziata, Boscotrecase, Terzigno e la via Parrella;

Terzigno: area compresa tra i comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano e s.s. 268 del Vesuvio;

San Giuseppe Vesuviano: area compresa tra i comuni di Terzigno, Ottaviano e s.s. 268 del Vesuvio;

Ottaviano: area compresa tra i comuni di San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Boscotrecase, Ercolano, Somma Vesuviana e s.s. 268 del Vesuvio;

Somma Vesuviana: area compresa tra i comuni di Ottaviano, Ercolano, Sant'Anastasia e s.s. 268 del Vesuvio;

S. Anastasia: area compresa tra i comuni di Somma Vesuviana, Ercolano, Pollena Trocchia e s.s. 268 del Vesuvio;

Pollena Trocchia: area compresa tra i comuni di S. Anastasia, Ercolano, Cercola e s.s. 268 del Vesuvio;

Cercola: area compresa tra i comuni di Pollena Trocchia, Ercolano, S. Sebastiano al Vesuvio, Napoli e s.s. 268 del Vesuvio,

di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio vesuviano che comporterebbero, nella attuale situazione descritta nel precedente considerato, la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dai sopracitati decreti di vincolo, mediante l'integrazione dei decreti medesimi quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio dei comuni vesuviani, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire la conservazione dello stato dei luoghi, onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali - Comitato di settore per i beni culturali ed ambientali e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio del comune di Boscoreale ha notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1 numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

In tale territorio, (nell'area compresa tra i comuni di Pompei, Torre Annunziata, Boscotrecase, Terzigno e la via Parrella), sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che il comune di Boscoreale è incluso nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981), sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.

2) Il territorio del comune di San Giorgio a Cremano ha notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e numero 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che il comune di San Giorgio a Cremano è incluso nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981) sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.

3) I sopraindicati decreti ministeriali 4 ottobre 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 16 ottobre 1961), 17 agosto 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 28 agosto 1961), 20 gennaio 1964 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 12 marzo 1964) e 9 aprile 1963 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 13 maggio 1963), sono integrati, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 aprile 1982 ».

Considerando che i comuni di Portici, Ercolano, Torre del Greco e Torre Annunziata sono inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981) sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.

4) I sopraindicati decreti ministeriali: 11 giugno 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 23 giugno 1961) e 8 settembre 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 20 settembre 1961), sono integrati, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2./3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che i comuni di San Sebastiano al Vesuvio, Boscotrecase e Trecase sono inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981) sono, altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici ».

5) I sopraindicati decreti ministeriali 27 ottobre 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 18 novembre 1961), 7 agosto 1961 (pubblicato nella *Gazzetta*

Ufficiale n. 209 del 24 agosto 1961), 6 ottobre 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 16 ottobre 1961), 2 settembre 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 12 settembre 1961), 26 ottobre 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 15 novembre 1961), 8 agosto 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 24 agosto 1961), 3 ottobre 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 16 ottobre 1961) e 5 agosto 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 24 agosto 1961), sono integrati, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio

(limitatamente alle sole seguenti relative zone per ciascun comune, già indicate nelle premesse del presente decreto stesso:

Pompei: area compresa tra il fiume Sarno, i comuni di Torre Annunziata e di Boscoreale e la via Nolana, via Piave, piazza Longo, via Astolelle;

Terzigno: area compresa tra i comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano e s.s. 268 del Vesuvio;

San Giuseppe Vesuviano: area compresa tra i comuni di Terzigno, Ottaviano, s.s. 268 del Vesuvio;

Ottaviano: area compresa tra i comuni di San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Boscotrecase, Ercolano, Somma Vesuviana e s.s. 268 del Vesuvio;

Somma Vesuviana: area compresa tra i comuni di Ottaviano, Ercolano, S. Anastasia e s.s. 268 del Vesuvio;

S. Anastasia: area compresa tra i comuni di Somma Vesuviana, Ercolano, Pollena Trocchia e s.s. 268 del Vesuvio;

Pollena Trocchia: area compresa tra i comuni di S. Anastasia, Ercolano, Cercola e s.s. 268 del Vesuvio;

Cercola: area compresa tra i comuni di Pollena Trocchia, Ercolano, San Sebastiano al Vesuvio, Napoli e s.s. 268 del Vesuvio),

sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che i comuni di Pompei, Terzigno, San Giuseppe Vesuviano, Ottaviano, Somma Vesuviana, S. Anastasia, Pollena Trocchia e Cercola sono inclusi nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981) sono altresì, fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.

6) La soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Napoli provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo di tutti i sopraindicati comuni vesuviani e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune.

Roma, addì 28 marzo 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(1844)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(6651143/2) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.